

CCCXCVI.

1^a TORNATA DI SABATO 22 GIUGNO 1907

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FINOCCHIARO-APRILE

INDICE.

	Pag.
Disegni di legge (Presentazione):	
Caserna delle guardie di finanza in Genova (LACAVA)	16457
Costruzione di case economiche per i ferrovieri (GIANTURCO)	16459
Provvedimenti per la Sardegna (Seguito della discussione)	16444
Abozzi	16471
CAO-PINNA	16462
CARBONI-BOJ (della Commissione)	16464-66-68
COCCO-ORTU (ministro)	16453
16458-59-60-61-63-64-65-67-68-69-70-71-72-74-75-77-78	
GALLI (relatore)	16455-60-62-63-65-76
GUERCI	16474
LUCIFERO ALFONSO	16463
PALA	16450
16457-59-63-64-65-67-68-69-70-71-73-75-76-78	
PANTANO	16445-60-62-66-72-75-78
PINNA	16458-60
SANTINI	16451
SCANO	16462-64-65
Osservazioni e proposte:	
Processo verbale:	
PALA	16443
Relazioni (Presentazione):	
Variazioni nel bilancio della guerra (PAIS-SERRA)	16450
Estiazione del debito parmense (ROSSI LUIGI)	16467

La seduta comincia alle ore 9.

SCALINI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

PALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALA. Ho chiesto di parlare sul processo verbale per due rettifiche, le quali mi pare si rendano necessarie intorno a mie dichiarazioni che non sarebbero state giustamente interpretate dall'onorevole ministro dei lavori pubblici e dall'onorevole relatore. Nelle mie domande ieri rivolte all'onorevole ministro dei lavori pubblici io l'ho, non dico pregato, ma incitato pubblicamente perchè volesse fare nella sua attività ministeriale

una parte più larga ai bisogni della Sardegna, e dichiarai al tempo stesso che la Sardegna non poteva contentarsi di semplici promesse, giacchè promesse erano quelle del ministro dell'agricoltura e commercio e dei lavori pubblici il quale concluse: per ora non si può fare altro, non si può far niente; lo faremo in avvenire. Io allora, qualificando quelle promesse come cambiali a troppo lunga scadenza, che non costituiscono impegni seri, le paragonai a quelle tratte che in Piemonte si dicono pagabili al banco della scimmia, che non paga mai, e che nessuno sa dove sorga.

L'onorevole ministro non volle intender l'invito, nè capir il paragone che feci fra le sue promesse, e l'attender corto: volli dire che il ministro quando vuole fa: quando non vuole promette. E questo era il momento di fare: ciò volli dire, e ciò ripeto.

All'onorevole relatore, il quale volle imitare il sistema di attacco da me seguito contro il disegno di legge, per combattere il mio discorso, dico che si è sbagliato. Egli fra le asserzioni più gravi, che sono contrarie affatto alla realtà delle cose, affermò che il Consiglio provinciale di Sassari e la Camera di commercio non avessero mai parlato in passato, nè di strade, nè di altri lavori possibili in Sardegna, che l'ultima richiesta, fra le mille della Camera di commercio di Sassari, fosse stata fatta a mio suggerimento. L'onorevole relatore si è sbagliato di grosso...

GALLI, relatore. Non ho detto questo.

PALA. ...perchè il Consiglio provinciale di Sassari per lo meno da vent'anni, per quanto è a mia conoscenza, e come risulta dai resoconti ufficiali delle sue sedute, ha sempre reclamato per la costruzione di strade, per le bonifiche e per la sistemazione dei porti. E se nell'ultimo periodo delle richieste della provincia di Sassari, il

relatore ha preteso di vedere la mancanza di cose che quel Consesso e la Camera di commercio avevano sempre reclamato, la colpa non è dei Consessi stessi, ma è di lui che non ha letto bene, od ha avuto sott'occhio una sola fra le molte e ripetute istanze. Veda, onorevole relatore, che il mio sistema di attacchi non era ritorcibile per mancanza di buone ragioni contrarie.

GALLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non posso acconsentire che si apra una discussione sulle dichiarazioni dell'onorevole Pala per fatto personale.

Di queste dichiarazioni si terrà conto nel processo verbale.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(Il processo verbale è approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge per la Sardegna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, numero 382, e 28 luglio, 1902, numero 342, portanti provvedimenti per la Sardegna ».

Essendosi chiusa la discussione generale, si procederà ora alla discussione degli articoli, sul testo della Commissione.

TITOLO I.

Credito agrario.

Cap. I.

Cassa ademprivile.

Art. 1.

All'articolo 5 della legge 28 luglio 1902, numero 342, e sostituito il seguente:

La Cassa ademprivile istituita nelle provincie di Cagliari e di Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.

Ciascuna Cassa ademprivile costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile di cui negli articoli 2 e 4;

2° di fare anticipazioni in denaro e in natura ai Monti frumentari e nummari, alle

Casse agrarie ed ai Consorzi agrari per gli scopi e con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento;

3° di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui nell'articolo 4, e alle Società cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purchè le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o di irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, alla unione o alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti a prezzo di costo;

4° di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostituzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla fillossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di oliveti.

Qualora i fondi siano esuberanti potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti. Le anticipazioni per i primi due oggetti saranno fatte a misura che procederanno i lavori di costruzione, nè potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, sotto la sua responsabilità, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 29 marzo 1906, n. 100.

Sulle somme che la Cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

I prestiti per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento.

La differenza fra questo interesse e l'in-

teresse normale del 4 per cento sarà rimborsata alla Cassa dallo Stato.

Sarà all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo, produrrà la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Onorevoli colleghi, era mio intendimento di parlare durante la discussione generale e di concentrare, per quanto mi fosse possibile, le osservazioni che mi proponevo di fare in un unico discorso, ma la precipitazione con cui venne chiusa la discussione generale...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. È durata tre giorni.

PANTANO. Raccoglio l'interruzione: in argomento di tanta importanza tre sedute mattutine non rappresentano davvero una larga discussione, tanto più quando era notorio che non vi erano che due oratori iscritti, fra i quali io, che avevo espresso ai colleghi sardi il sentimento che mi animava nello intervenire in questo dibattito.

Pertanto io sono costretto a parlare sugli articoli.

Ma, a dimostrare che è lontana dal mio pensiero qualunque idea di ritardare menomamente la discussione e la votazione di questa legge, anziché parlare articolo per articolo, procurerò, senza uscire dal regolamento, di concentrare le mie osservazioni sui singoli titoli.

Giacchè a me non è ignota la obiezione che si va formulando anche fuori dell'Aula, che cioè, incalzando l'ora dei lavori parlamentari, non bisogna far correre, ad una legge così importante per una regione veramente degna di considerazione, il pericolo di non arrivare in tempo per l'approvazione del Senato.

Pur troppo si ripete in questo scorcio di sessione, il grave inconveniente che si è verificato negli altri periodi estivi, e che legittima a breve scadenza in modo luminoso le preoccupazioni che mi spinsero a protestare energicamente contro le lunghe vacanze parlamentari e a dire al presidente del Consiglio che sarebbe venuta prestissimo l'ora, in cui gli avrei ricordato, con la eloquenza dei fatti, che la mia protesta

era ispirata solo all'interesse generale del paese.

Infatti, per quanto si possa essere schiavi del proprio dovere, per quanto si voglia consacrare all'adempimento del proprio mandato tutta la forza della propria coscienza e del proprio intelletto, incalzati dalla mattina alla sera, sotto la sferza del sollione, dalla soluzione di problemi di vitale importanza, non si ha il tempo di approfondirli, spesso lo si ha appena di sfiorarli; ciò che, se è cosa assai dolorosa per noi, lo è ancora di più pel paese. Ma, data e deplorata questa condizione di cose, è lecito di chiedere al deputato che in vista del tempo ristretto abdichi al proprio mandato e non porti nella discussione di problemi così importanti quel contributo che egli crede doveroso nell'interesse del paese? Ciò non è possibile; quel che gli si può chiedere è soltanto questo: che egli concentri il più che sia possibile l'opera sua intorno ai punti più sostanziali della legge, così come io farò.

E comincio col notare un fatto degno di rilievo; dall'onorevole Cocco-Ortu e da altri egregi rappresentanti della Sardegna si è con parole nobilissime protestato contro l'accusa che l'Italia abbia costantemente dimenticato la Sardegna, ricordando i vari provvedimenti che sono stati presi in favore dell'isola generosa. Ciò fa loro onore; ma a noi, che non siamo sardi, tocca il debito di dire alla nostra volta che quell'opera è stata saltuaria ed incompleta e dobbiamo far di tutto affinché essa non continui così, ma si integri una buona volta in provvedimenti radicali, sostanzialmente ed armonicamente tali da avviare ad una risoluzione concreta il problema sardo. Risponde il presente disegno di legge a questo bisogno?

Senza dubbio (sono il primo a farne ampia dichiarazione) il presente disegno di legge è ispirato al vivo desiderio di giovare alla Sardegna; esso raccoglie accanto al pensiero del Governo molti dei desiderati da quelle provincie espressi per tramite dei loro rappresentanti, e segna un passo notevole sulla via dei provvedimenti restauratori.

Ma, francamente, per quanto animato dal desiderio di plaudire a quest'opera restauratrice, mi consentano l'onorevole ministro e la Commissione di dire che il disegno di legge non è un tutto organico che risponda veramente a ciò che siamo abituati

a chiamare il problema sardo. Infatti lo stesso ministro ha detto che qui non si trattava di posare un problema nuovo o di tratteggiarlo con linee larghe e nuove, ma di continuare, perfezionare, e correggere ciò che fu fatto con la legge del 1897 e poi in parte completato con quella del 1902. Ma questo disegno di legge ha pur troppo lo stesso vizio fondamentale delle leggi antecedenti, cioè i mezzi sproporzionati al fine che si vuol raggiungere. E qui comincio dal farmi un'autocritica, in quanto che io fui relatore del disegno di legge del 1897, aiutato allora dall'opera di tutti i colleghi sardi, ma soprattutto e con speciale amore da un collega che, in questo momento in cui si dibattono qui le sorti economiche della Sardegna, mi duole non sia presente, dall'onorevole Garavetti, che all'isola sua ha dato la parte migliore della sua anima, i sentimenti più puri, il suo spirito colto.

Or bene, la legge del 1897 ha la caratteristica di aver segnato il primo passo della legislazione italiana verso provvedimenti speciali per date provincie e regioni. Si trattava di un passo nuovo, d'un principio, ardito, che fu enunciato come un tentativo, come un acconto di più larghi provvedimenti in favore della Sardegna.

La legge del 1902 non fece che correggere; non introdusse nessun concetto nuovo; ma oggi, di fronte alla legislazione delle Calabrie e della Basilicata ed ai provvedimenti per il Mezzogiorno, le promesse antiche ed i bisogni nuovi imponevano di venire in favore di quell'isola in modo veramente consono ai suoi complessi ed urgenti problemi.

Ora, per non uscire dal tema del primo titolo, che è il credito agrario, riservandomi di trattare, poi, a suo luogo, delle altre importanti questioni, e nel modo più breve che mi sarà possibile, per questa parte importantissima del disegno di legge, io domando: risponde esso ai bisogni della Sardegna? L'assegnazione di 30 milioni in circa trent'anni, che l'affetto dell'onorevole Galli per l'isola generosa gli ha fatto calcolare come ascendenti a circa 50 milioni, tra benefici diretti ed indiretti...

GALLI, *relatore*. È spiegato nella relazione.

PANTANO. È spiegato; ma, se vogliamo fare i conti, vedrà che non tornano.

Comunque, questa assegnazione di trenta o più milioni, non risponde ai bisogni della Sardegna.

Come è possibile di provvedere al suo

credito agrario, in tutte le sue molteplici forme, con questo sbocconcamento di mezzi, di fronte alla vasta tela che si vuol colorire? Perchè basta leggere gli articoli 1 e 2, per vedere quale zona d'applicazione debba avere questo credito agrario!

L'onorevole Raineri, malgrado queste stesse limitate sorgenti di credito, s'impensierisce delle condizioni dell'ambiente agrario, non favorevole a raccogliere e fecondarle. E non ha torto: perchè realmente non si tratta d'una semplice questione finanziaria; ma d'un complesso di questioni economiche e sociali.

È quindi un problema che vuol essere affrontato nella sua interezza, perchè, intendiamoci, anche che se l'onorevole ministro venisse a dimostrare che i provvedimenti della Sardegna equivalgono, in tutto e per tutto, ai provvedimenti presi per la Basilicata e la Calabria, non per questo egli avrebbe risposto efficacemente al quesito. La Basilicata e la Calabria sono provincie che si trovano nel continente italiano ed i loro interessi si intrecciano in mille modi e per mille vie, in maniera diretta e indiretta, con tutto il movimento economico, morale ed intellettuale del resto d'Italia. Quindi sarà relativamente rapida per esse l'azione restauratrice di quei provvedimenti, perchè troveranno nell'ambiente altri elementi che concorreranno a fecondarli. Invece la Sardegna, situata nel centro del Mediterraneo, ad uguale distanza dall'Italia, dalla Francia, dalla Spagna e dall'Africa, che a questa sua ubicazione deve, in gran parte, il proprio isolamento e la difficoltà di svolgere le sue forze in correlazione continua con la madre patria; la Sardegna, tagliata fuori geograficamente dai contatti immediati dell'Italia, malgrado gli sforzi maggiori che si possono fare per le sue vie di comunicazioni; la Sardegna, che, oltre questi errori, diciamo così, della geografia, è tormentata da una geologia che ne rende più difficile lo sviluppo; che si trova in condizioni assolutamente differenti e di inferiorità di fronte al resto del paese, e porta in sè la traccia di una dolorosa tradizione storica, che è tradizione di abbandono, di sfruttamento e di esaurimento delle sue native energie; la Sardegna non può assolutamente ricevere un beneficio adeguato, efficace e durevole da provvedimenti frammentari, che sono di decisivo giovamento ad altre provincie d'Italia, che, per essa, possono essere, e lo saranno senza dubbio, di vantaggio, ma in modo assai ristretto e

non rispondente alla gravità e alla complessità del problema che si vuole risolvere.

I beni ademprivili costituiscono il fulcro di questo, come di tutti i progetti agrari per la Sardegna; l'antico miraggio, dietro il quale si sono affannate da 60 e forse da 80 anni le popolazioni sarde, senza raggiungere altro che delusioni e sconforti. Relitti di riscatti feudali, e di tentativi di democratizzazione fallirono al loro scopo, attraverso alle cessioni fatte ai comuni, ai compromessi con le società ferroviarie, gravitando sempre intorno ad un latifondo *sui generis*, di cui il Governo in gran parte dispone.

Queste immense zone deserte, dove non sono nè alberi nè casolari, dove la siccità quasi permanente impedisce, d'estate, il pascolo brado e, d'inverno, la neve sorprende il bestiame senza ricoveri, hanno attratto, quasi con miraggio affascinatore, lo spirito dell'onorevole Guerci che ritiene come questione gravissima la questione della pastorizia per l'agricoltura sarda. E, da un certo punto di vista egli ha ragione, perchè, se non è assolutamente la sola questione sarda, però costituisce uno dei più importanti problemi che interessano l'isola e chiedono al legislatore speciale cura ed attenzione, anche dal punto di vista della specializzazione del lavoro agricolo italiano.

Voi, come fece la legge del 1897, proponete il frazionamento di questi beni, destinandoli in parte a riparare a quei diboscamenti che furono così fatali all'isola, in parte frazionandoli, a costituire la piccola e media proprietà sotto la forma della enfiteusi. E per raggiungere questi fini reputate sufficiente rinsanguare le vecchie Casse ademprivili, col concorso finanziario diretto del Governo, meglio che non facesse la legge del 1897.

Ma basta ciò, a parte l'entità del capitale, a render possibile il loro fecondo svolgimento, data la mancanza di quell'ambiente propizio cui accennava l'onorevole Raineri?

I Monti frumentari, le sole piccole organizzazioni intermediarie di cui potete servirvi, sono ben misera cosa per potere sviluppare, come sarebbe necessario, il credito agrario. Sono buoni germi, suscettibili di sviluppo, ma non bastano. Voi intendete promuovere col presente disegno di legge, le Casse e i consorzi agrari; ma non basta scriverle nella legge per farle sorgere, data la tradizionale apatia delle classi dirigenti della

Sardegna, la condizione di completo abbandono in cui sono lasciate le classi proletarie, le grandi distanze che separano fra loro i centri rurali, la mancanza di quello spirito pubblico che è il soffio animatore di istituzioni siffatte. Quindi voi correte il pericolo di creare delle Casse ademprivili ben nutrite ma che non faranno rifluire che assai lentamente il beneficio del credito sulla Sardegna.

E sarebbe stato forse non soltanto utile ma necessario il cercare di stimolare l'azione privata accanto a quella più o meno governativa. Io non conosco le attuali precise condizioni della vita bancaria sarda e vado, per mio costume, molto cauto nel parlare di cose che non conosco bene; tanto più che non mi sono ignote certe tradizioni bancarie sarde le quali lasciarono nell'isola tracce assai dolorose. Ma, se debbo attenermi ad attendibili pubblicazioni che sono state fatte in occasione di questo disegno di legge, sembra che esista un'Associazione bancaria sarda la quale va spiegando un'azione vivificatrice delle energie locali. Sarebbe cosa utile studiare, ove realmente questa Associazione si svolga in modo veramente fecondo, se non sia possibile di armonizzare l'opera della Cassa ademprivile con quella intermediaria di questo istituto che ha già cominciato a penetrare in molte parti della Sardegna e che, in un paese dove la iniziativa privata è così torpida, potrebbe esercitare un'azione benefica.

Con tale ausilio e con le cattedre ambulanti, le quali andranno a portare in tutto il paese non soltanto la parola dei miglioramenti agricoli, ora circoscritta nell'ambito della scuola rurale enologica di Cagliari, ma anche lo stimolo alle cose nuove, e alle iniziative private, potrebbero le Casse ademprivili meglio assolvere il proprio compito.

Ma un altro rilievo mi sia concesso di fare intorno al modo con cui è costituito il Consiglio di amministrazione delle Casse medesime.

Fino ad ora queste casse ha fatto poca buona prova di attività e di oculatezza. Non intendo qui fare la storia delle casse ademprivili. Ma ripara il loro rinnovato organismo ai lamentati inconvenienti? Abbiamo la maggior parte dei componenti nominati dal Governo, che rappresentano l'elemento burocratico, rispettabile certamente, che dà garanzie di corretta amministrazione, ma che porta in sè la naturale tendenza alla stazionarietà, al quieto vivere.

Accanto all'elemento burocratico vi è la rappresentanza elettiva, ma scelta però dal Consiglio provinciale esclusivamente sopra una nota dei maggiori censiti della provincia.

GALLI, *relatore*. Era nel progetto ministeriale questo, ma l'onorevole ministro ha accettato le modificazioni della Commissione.

PANTANO. Molto bene!

GALLI, *relatore*. Ella non ha letto il progetto della Commissione.

PANTANO. Ho letto il progetto della Commissione e forse tale modificazione mi ha potuto sfuggire, ma, se non fossi stato costretto ad assistere anche alle discussioni pomeridiane della Camera, vi avrei dedicato maggior tempo. Non dubiti per altro che nei successivi titoli guarderò molto più attentamente al testo della Commissione.

Dunque sono lietissimo che nella parte elettiva del Consiglio di amministrazione si sia introdotta una modificazione che elimina la limitazione da me accennata. Ma, ritornando alla questione sostanziale, cioè al modo con cui le Casse ademprivili dovranno diffondere il credito fra i coloni, accanto agli altri inconvenienti da me già deplorati, vi ha una lacuna secondo me capitale; in quanto che si danno sussidi per acquisto di strumenti e di bestiame, per costruzioni di case coloniche, ma non si dà il capitale circolante.

Voi fate bene a preferire nelle concessioni enfiteutiche le popolazioni locali, perchè in Sardegna il problema non è tanto dell'importazione della mano d'opera, quanto dello sviluppo e della moltiplicazione della mano d'opera locale, la quale deve costituire il fulcro della colonizzazione intorno a cui possono intrecciarsi man mano gli elementi di immigrazione. Ma come farà questo povero enfiteuta, al quale darete soltanto i denari per costruirsi la casa colonica, per acquistare gli strumenti di lavoro e il bestiame, quanto gli farà difetto il capitale necessario per affrontare la rigenerazione dei terreni incolti?

Una voce al centro. Li coltiverà.

PANTANO. Li coltiverà ma con quali denari? Come farà fronte alle spese richieste dalla prima rotazione agraria, cosa per sé difficile anche nei luoghi dove il credito è accessibile, ma a brevi scadenze? Come farà in Sardegna, dove, accanto alla Cassa ademprivile, non troverà purtroppo altre risorse possibili all'infuori di quelle sfruttatrici dell'usura?

Ora, non solo col presente disegno di legge non avete provveduto a colmare questa lacuna, ma l'avete resa più grave cancellando dalla legge del 1897 un provvedimento che tendeva in parte a ripararvi. La legge del 1897 dava all'enfiteuta il diritto di cominciare il pagamento del suo canone dopo il quarto anno. Invece voi avete abolito questo benefico provvedimento sostituendovi l'ammortizzazione del debito in cinquant'anni al due e mezzo per cento. Questa nuova agevolezza, ottima in sé, lascia però sempre il contadino in condizione di dover pensare sin dal primo anno che ha il fondo, oltre che alla propria sussistenza ed ai mezzi di coltura, anche al pagamento del primo anno di canone. In tal modo la lacuna s'ingrandisce e, per colmarla interamente, bisognerebbe provvedere da un canto a fornire in qualche modo il primo capitale circolante all'enfiteuta, ripristinando dall'altro la tassativa disposizione del 1897 che faceva decorrere dal quarto anno della concessione il primo pagamento del canone. E facci, formale proposta per quest'ultima parte, costretto per la prima a formulare, nell'ora che incalza, dei semplici voti.

Ma c'è di più. Vi era nella legge del 1897 un provvedimento di sostanziale importanza nel concetto informatore della colonizzazione della Sardegna; concetto che in parte soltanto è riprodotto nell'attuale disegno di legge.

Alludo a quella disposizione per la quale agli enfiteuti è fatto obbligo di coltivare o dirigere personalmente i fondi loro concessi. Dico che questa disposizione era di capitale importanza per la colonizzazione della Sardegna, perchè in tal modo soltanto era possibile di attaccare l'uomo alla terra e di far scomparire di mano in mano il deserto che si distende intorno ai centri urbani.

In pari tempo essa si armonizzava con altre provvidenze che sono nella legge del 1897, e segnatamente con la creazione di quelle borgate autonome che sono venute via via a prendere cittadinanza nelle leggi della Basilicata e della Calabria.

Ora l'attuale disegno di legge dispone egregiamente che per sessant'anni il terreno concesso sia inalienabile, migliorando la disposizione del 1897 che restringeva questo vincolo a soli venti anni. Ma ammette, ora come allora, che, in linea eccezionale e per condizioni che può soltanto vagliare il Consiglio di amministrazione della Cassa ademprivile, può essere permessa an-

che prima la vendita dell'appezzamento enfiteutico.

Senonchè la legge del 1897 disponeva che anche in questi passaggi, fosse fatto obbligo al nuovo acquirente di coltivare e dirigere personalmente la terra, di modo che il concetto fondamentale si svolgeva logico e concreto in tutte le sue parti, mentre la legge attuale, sopprimendo questo vincolo, lascia l'adito aperto alla ricostituzione indiretta del latifondo.

Ma, mi direte voi, è la Cassa adempri-vile che deve dare il consenso. Egregi colleghi, purtroppo e troppo spesso le leggi in Italia sono passate per la loro attuazione attraverso ad organismi più o meno fittizi, più o meno omogenei che han reso possibili applicazioni ben lontane dalle idee del legislatore.

Ad ogni modo vi domando: se riconoscete giusto e lo consacrate, il concetto fondamentale che deve presiedere alle concessioni enfiteutiche, per quale ragione nei successivi passaggi volete lasciare l'adito aperto alla sua deformazione?

Di più pare a me, forse perchè non ho avuto il tempo di leggere attentamente la relazione (ma, se sbaglio, il relatore mi correggerà anche qui) pare a me, che non sia riprodotto in alcun'altra parte del disegno di legge l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge del 1897 dove si parla delle forti agevolanze fiscali concesse alle operazioni enfiteutiche e al loro successivo svolgimento. (*Movimenti del relatore*).

Sarò lieto se l'onorevole relatore mi vorrà indicare in quale altra parte della legge si trovi questa disposizione di così decisiva importanza. Perchè se i quotisti dovessero passare proprio sotto il taglione delle leggi fiscali, tutto il concetto fondamentale della legge ne verrebbe ad essere profondamente vulnerato (*Interruzioni*). Ma no, io qui non vedo...

PRESIDENTE. Onorevole Pantano, la prego di non raccogliere le interruzioni; altrimenti questa diverrà una discussione eterna.

PANTANO. E sia: passo oltre per fare un'altra domanda; per lodare anzitutto altamente gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio per le provvidenze escogitate a favore delle associazioni cooperative e dei loro consorzi in Sardegna, ma per chiedere loro in pari tempo perchè non abbiano creduto di affacciarsi contemporaneamente a quel più largo orizzonte della vita agraria

italiana, in cui splende uno dei punti più luminosi per il proletariato rurale; l'orizzonte delle affittanze collettive. Giacchè se vi è un paese che ha bisogno di ricorrere per la sua rigenerazione agraria, a queste nuove forme della cooperazione rurale questo paese è proprio la Sardegna che non può e non deve fare solo assegnamento sulle singole forze disgregate, in un ambiente torpido, dove la vita si svolge intellettualmente ed economicamente lenta e pigra.

E le affittanze collettive potrebbero e potrebbero svolgersi in piena armonia con la costituzione delle borgate autonome e con tutte le altre provvidenze sancite dalla legge del 1897 per attaccare l'uomo alla terra e rendere possibile ed effettivo il ripopolamento delle deserte campagne, provvidenze di cui è non è parola nelle relazioni del Governo e della Commissione.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ma se non è sopra-presso nulla, rimane tutto! (*Commenti*).

PANTANO. Raccolgo subito l'interruzione e chiarisco meglio il mio concetto.

PRESIDENTE. Ma non raccolga nulla, invece! (*Si ride*).

PANTANO. È mio diritto e mio dovere ad un tempo di raccogliere l'interruzione dell'onorevole ministro, per dirgli che se lo spirito informatore di questa legge vuole essere quello di integrare le deficienze e di sviluppare i germi ancora latenti della legge del 1897, non parmi davvero che il complesso delle sue disposizioni miri a raggiungere efficacemente ed armonicamente questo fine. Temo pur troppo che dobbiamo continuare a registrare soltanto dei tentativi nobilissimi, ma frammentari.

D'altronde io voglio mantenere la parola data fin dal principio. Non intendo di fare lunghi discorsi, nè di addentrarmi in una più minuta analisi. Mi riprometto di prendere a parlare brevemente intorno agli articoli relativi alle questioni di maggiore importanza, più per rilevare le lacune che per fare vere e proprie proposte integratrici, le quali o non potrebbero essere condensate in qualche breve emendamento, o non avrebbero la speranza di essere accolte nell'ora che incalza.

A me basta intanto di avervi accennato, onde non sia detto che col presente disegno di legge si risolva il complesso problema della Sardegna. Quel problema nella visione della grande anima italiana, resterà ancora insoluto, come resterà a noi il dovere di risolverlo un giorno complet

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Pais a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAIS. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta generale del bilancio al disegno di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907, e variazioni ai residui degli esercizi precedenti.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge per la Sardegna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Onorevoli colleghi, in questo articolo che è, se non il più importante, certo il più appariscente del disegno di legge che si occupa della costituzione e funzionamento della Cassa ademprivile, bisogna, a mio modo di vedere, considerare due cose: l'origine e la funzione della Cassa.

Principio da questa. In quanto alla funzione sono lieto di vedere che c'è molto del buono. Sarebbe stato nel voto di tutti che fosse stata anche più estesa, per lo scopo che si propone la legge, il sistema delle prestazioni, degli aiuti di ogni maniera in favore dell'agricoltura.

C'è però qualche parte, che non è, d'altronde nuova, e che è riaffermata in qualche altra legge dello Stato, quella, per esempio, del 1906 sul Mezzogiorno; che, se non minaccia la riforma nella sua funzione, non può, a mio modo di vedere, esser considerato per l'isola nostra come istituzione opportuna, ed è l'intervento dell'enfiteusi nella redenzione delle terre incolte.

Onorevoli colleghi, io sarò magari pessimista, ma ritengo che tutti gli Istituti giuridico-economici debbano avere radice ed alimento, per prosperare nelle tradizioni e nelle necessità locali: non credo molto alla enfiteusi in Sardegna, perchè l'enfiteusi, se non mi sbaglio, non ha tradizioni nell'isola. E dico schiettamente che essa non attecchirà, come ha attecchito altrove, sotto l'impero del Codice civile; forse non ha potuto attecchire perchè il sardo è eminentemente individualista, forse è il più individualista di tutte le regioni italiane.

Il sardo non concepisce la divisione del dominio, non capisce di lavorare per quello che non è suo e della sua famiglia in modo preciso e concreto.

Mi sbaglierò, ma se devo considerare il sentimento isolano nelle tradizioni giuridico-economiche della Sardegna, l'enfiteusi colà non è destinata a lunga vita nè a far prosperare le condizioni dell'agricoltura dell'isola.

Vorrei ingannarmi ripeto, perchè lo scopo della redenzione dell'isola è comune a tutti.

Ma, onorevoli colleghi, il difetto principale di questa legge in ciò che contiene, per me è l'insufficienza di mezzi. Non rientrerò a questo proposito nella discussione generale, sebbene alle obiezioni già fatte aspetti ancora una risposta. E restringendomi all'esame dell'articolo osservo che l'articolo secondo che integra il primo, dice: il patrimonio delle due Casse ademprivili è costituito da una somma di tre milioni di lire da prelevarsi dagli avanzi degli esercizi 1906-907, 1907-908 e 1908-909, e che di tale somma 1,800,000 lire sono assegnate alla Cassa di Cagliari e lire 1,200,000 a quella di Sassari.

Ora ci vuole ben altro! È tale e tanta la aridità economica nella nostra isola che non sarà certo con questi tre milioni che si potrà pensare ad aiutare efficacemente l'agricoltura.

Sarà un avviamento. Ma quando arriveremo alla metà?

Questo disegno di legge prevede, sebbene non lo dica chiaramente, come termine normale 50 anni di tempo. Ed allora quando arriveremo alla soluzione razionale del nostro problema? Non ci arriveremo mai e le promesse saranno sempre di quelle che fatalmente vanno a risolversi nel banco della scimmia. (*Interruzioni*).

Oh! se invece di arrovellarei intorno ad un futuro tanto lontano, ci occupassimo della produzione attuale che è sorta da sé e prospera da sé, senza soffocarla indirettamente!

Questo in ordine alla funzione della Cassa. Vengo ora a dir qualche parola circa l'origine dell'istituzione. Il principio non è nuovo, ma il fulcro sul quale la Cassa ademprivile agisce, non è il migliore, il più indicato, il più legittimo. Imperocchè la dotazione della Cassa è costituita dall'attribuzione alla medesima, cioè alle due sezioni dell'ente delle due provincie sarde, di tutti i beni ademprivili o ex ademprivili della Sardegna, come tali esistenti. Ma è codesto un vero

aiuto che lo Stato dà all'isola, o non è invece un aiuto di mera apparenza, e non si dà invece all'isola che il sole di luglio?

Consideriamo seriamente l'origine di questi beni. Essi riassumono nelle loro vicende tortuose la storia di cinque o sei secoli di tormenti sardi. Questi beni ademprivili erano in origine, dei comuni o dei privati: è la violenza, la frode, l'inganno che li sottrasse agli individui o ai comuni per darli allo Stato ed al feudo, e poi di nuovo allo Stato. Quindi sarebbe stato migliore consiglio che invece di aver l'aria di donare, lo Stato per prima cosa avesse con questa legge disposta la restituzione pura e semplice di questi beni a quelli che vi avevano diritto per ragione storica o di equità. Io non approvo questa specie di sanzione della spogliazione secolare enunciata dal fatto che lo Stato assuma l'aria di regalarli a coloro che non avrebbero dovuto averli. Avrei capito che lo Stato, in un momento supremo di sociale equità avesse restituito i beni a coloro che ne furono spogliati da secoli, cioè a comuni e individui; ma naturalmente per far ciò lo Stato avrebbe dovuto principiare a soccorrere in proprio l'isola, mettendo a sua disposizione, meglio che non faccia coll'articolo 2 del progetto, una somma sufficiente, tutta propria, dandoci i beni ademprivili che erano nostri, nell'uso dei quali non saprebbe che fare: egli ci dà quello che è nostro.

E perchè l'articolo primo indirettamente sanziona la violenza palliata od aperta dei mali passati, io appoggerò tutte quelle iniziative dei miei colleghi, e ne ho già viste tracce negli emendamenti a questo e ad altri articoli di legge, che tendano a restituire i beni ademprivili a coloro che vi hanno diritto veramente, cioè ai comuni in rappresentanza degli individui che ne furono spogliati e che oggi non si saprebbe dove trovarli, se non nei comuni e nei comunisti, ove son siti gli stessi beni ex ademprivili.

L'onorevole Pantano parlava delle affittanze collettive, ma queste, oltrechè per le accennate ragioni di sentimento, saranno impossibili coi nostri sistemi o almeno estremamente difficili, perchè è l'enfiteusi il sistema adottato per la redenzione ed il miglioramento dei terreni già ademprivili, e che io credo inadatta ai costumi agricoli della Sardegna.

Ma non è solo nei particolari l'errore. Io credo che anche il sistema sia sbagliato: la coltura agricola di una regione non è

opera del legislatore: guardate il Piemonte, il Veneto, la Lombardia e molte parti dell'Italia centrale; l'agricoltura si svolse colà naturalmente, per forze locali in libero svolgimento.

La Sardegna nelle sue epoche più recenti, nelle sue condizioni attuali si è dedicata spontaneamente alla pastorizia, senza che l'autorità ci sia intervenuta.

Perchè ciò? Perchè è nella natura delle cose che la pastorizia colà si debba svolgere. Invece in questo disegno di legge la pastorizia è lasciata affatto in disparte; non se ne fa parola e si tenta di galvanizzare con l'opera dello Stato una qualunque agricoltura i cui effetti si avranno fra 50 anni! Quale cecità!

Questo è un disegno che non riuscirà: o riuscirà male; non riuscirà, perchè dove interviene lo Stato ad imporre sistemi che non si attagliano alle necessità locali, la libera attività, la libera elezione delle regioni si ribella e fa sterili i conati.

Si risolleverà lentamente anche la vita agricola locale, lo spero e lo credo, ma come? perchè? col risanguarsi progressivo dell'economia sarda, cioè, per effetto normale del benessere che diffonde il frutto agevole e naturale della pastorizia.

La pastorizia, prodotto spontaneo locale, per necessità di cose intensificherà col tempo anche la produzione agricola. Ma voi volete procedere con un sistema diverso, anzi alla rovescia: siccome la pastorizia è in tutta l'isola, ed i vostri specifici si estendono sì e no ad un decimo dell'isola, il tentativo ha in sè i germi dell'insuccesso.

Esenza questo, è esperienza accertata che, ove lo Stato vuole intervenire a regolare lo svolgimento della produzione, si arriva sempre a conseguenze opposte a quelle che il legislatore si era prefisso di ottenere: è inutile, quello che naturalmente non sta, non può naturalmente conseguirsi.

Detto questo per scarico di responsabilità, non ho proposte a fare: accetterò solo gli emendamenti che verranno fatti dagli altri colleghi per attenuare le peggiori conseguenze dei principi fondamentali che informano questo articolo di legge, e che io credo logicamente ed economicamente errati.

PRESIDENTE. L'onorevole Santini ha facoltà di parlare.

SANTINI. Farò brevissime ed ancor più modeste osservazioni, non di ordine tecnico, ma di ordine dirò sentimentale, perchè noi desideriamo che questa legge approdi pre-

sto in porto, benchè i barometri ostruzionisti accennino che la legge impegnerà tuttora per qualche tempo l'attività della Camera. Abbiamo l'ostruzionismo pomeridiano e quello antimeridiano, ai quali dobbiamo rassegnarci: il servizio è stato distribuito e bisogna, ripeto, rassegnarvisi, ma noi siamo decisi a rimanere qui e compiere il nostro dovere.

PANTANO. Pensi a discutere la legge come gli altri.

SANTINI. Ella si sente toccato...

PANTANO. Non faccia insinuazioni.

SANTINI. Ella è maestro riconosciuto di ostruzionismo: si vede che neppure il passaggio attraverso il regio Ministero la ha convertito.

D'altronde noi, consci del nostro dovere, staremo qui anche tutto luglio, magari agosto, perchè noi desideriamo che la legge giunga in porto. (*Commenti*). Oh! noi non scapperemo.

Io anzi dimando scusa, se, non avendo l'onore di appartenere a quella patriottica isola, voglio modestamente interloquire, ma è mia opinione che, se tutti gli italiani hanno il dovere di interessarsi alle sorti economiche e morali dell'isola, questo dovere debbono sentire più intenso i deputati di Roma, perchè noi, ultimi entrati nella grande famiglia italiana, sappiamo quanto la nobile Sardegna ha contribuito al raggruppamento di Roma Capitale. Ed una parola d'elogio mi sia consentita rivolgere all'egregio relatore, il quale ha messo tutto il suo spirito patriottico e tutto il suo amore per le città sorelle, simpatica benemerenda della mia patriottica regione, affinchè questa legge vada in porto. (*Bene!*) Ma siccome *fata premunt*, io voglio essere brevissimo anche per dissipare que'l'aura di duolo, di pietà e di rassegnazione che adombrò il viso del mio amico, onorevole Cocco-Ortu, quando ho domandato di parlare.

Questa legge non è il *tocca e sana*, così da volgere la Sardegna in un Eldorado, ma io potrei fare osservare che il meglio è nemico del bene. Tutte le leggi hanno bisogno di perfettibilità.

La legge per Roma, ad esempio, vero monumento di provvidenze patriottiche, non rimedia mica a tutte le necessità; ma è, ciò non pertanto, una legge organica di primissimo ordine che è stata con convinzione approvata, come noi lavoriamo a far approvare anche i provvedimenti per la Sardegna. Io credo che colui il quale deve più compiacersi della presentazione

di questa legge, sia l'amico mio Pais-Serra, il quale nella sua magistrale relazione dell'inchiesta sulla Sardegna, può dir proprio di aver gettato seme, che buon frutto ha fecondato, e da buon sardo, anzi da buon italiano, deve compiacersi che qualche cosa si fa per la sua isola, che tanto merita.

Noi, di Roma, come ho detto, abbiamo tanto più il dovere di associarci alle proposte di provvedimenti per la Sardegna, perchè, *honoris causa*, dobbiamo rammentare che nella legge per Roma abbiamo avuto il contributo, proprio fraterno, di un deputato sardo, l'onorevole Carboni-Boj. Io quindi voterò con animo lieto e convinto questo disegno di legge e lo voterò, specialmente ispirandomi ad un grande amore per l'Italia, perchè, avendo avuto la fortuna di toccare quell'isola fino dai primi anni giovanili, da me ora molto lontani, non ho potuto a meno di ricevere una impressione di quelle popolazioni, la più simpatica, e perchè, da vecchio marinaio, non posso dimenticare quanti uomini di valore alla marineria e all'esercito ha dato quella nobile isola.

L'isola della Maddalena, del collegio del collega Pala, è stato il semenzajo dei nostri uomini di mare, specialmente di quelli di bassa forza. Tutti eroi questi vecchi soldati della Maddalena! Non parlavano correttamente italiano, ma combattevano da veri valorosi, come sanno combattere gli italiani tutti! Quindi è un sentimento d'amore, che mi spinge verso quell'isola, e vorrei che l'amico Pala, ricordando la Maddalena, si spogliasse di quel soverchio pesimismo, che lo ha investito!

Creda, onorevole Pala, che tutti quanti siamo solleciti delle sorti della Sardegna. Quando io veggio che l'esecuzione di questa legge è affidata all'amico mio Cocco-Ortu, il quale sente certamente l'amore del natio loco, quanto l'onorevole Pala, e all'illustre e carissimo amico mio Gianturco, nella cui fosforescente intellettualità fiammeggia sempre uno squisito, entusiastico amore italico, all'amico mio Pietro Lacava, italiano di vecchio stampo, che ha legato il suo nome a tutti i provvedimenti per Roma e tutte le città sorelle del Mezzogiorno... (*Si ride all'estrema sinistra*).

Ridete pure che non me ne importa niente!

PALA. Caro Santini, non ridevo per lei!

SANTINI. Noi ridiamo insieme, caro Pala, siamo amici! (*Si ride*).

...Credo di dovere esprimere il sentimento

di riconoscenza verso uomini, che la meritano! Nessuno può tacciarmi davvero di aduttore! Io non sono aduttore, dico solo la verità che sento.

Torno a ricordare il nome di Pietro Lacava, il quale ha legato il suo nome a tutti i provvedimenti che sono stati presi per le città sorelle, e soggiungo che ebbi il torto di dimenticare quanto Pietro Lacava ha fatto per la mia città natia, come ebbi il torto di dimenticare Paolo Boselli. Senza addentrarmi in dettagli tecnici, in cui non sono competente, concludo pregando la Camera di voler suffragare del suo patriottico voto questo disegno di legge, che, se non raggiunge tutti i desiderati, è tale, che ci avvia a grandi passi verso i desiderati stessi.

Credo che poche leggi sieno improntate ad uno spirito di fratellanza reciproca fra i vari abitanti d'Italia, come questa, e che il Parlamento, approvando la legge, farà non solamente provvida opera economica in soccorso di quelle eroiche e sofferenti popolazioni, ma farà opera altamente patriottica, perchè darà la dimostrazione che gli italiani non dimenticano coloro, che a costituire un'Italia unica e libera hanno contribuito potentemente, come potentemente vi hanno contribuito i nostri fratelli sardi. (*Bene! Bravo! — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le parole di solidarietà e di affetto, colle quali l'onorevole Santini si è voluto rendere interprete dei sentimenti di Roma verso la Sardegna, troveranno nell'isola eco sincera di animi grati. Debbo supporre ispirate a uguali sentimenti le osservazioni dell'onorevole Pantano.

Egli così ricambia le mie cure perchè fosse, nel più breve tempo possibile e senza ritardo, approvata, or volge l'anno, la legge sul Consorzio zolfifero, che tanto interessava una delle più ricche industrie della sua Sicilia. (*Bravo! — Commenti*).

Solo avrei desiderato che egli avesse esaminato con maggior diligenza di quella che non gli fu consentito dai molteplici ed intensi lavori parlamentari, questo disegno di legge. Si sarebbe risparmiato le apprensioni che turbano l'animo suo insoddisfatto, le amarezze provate perchè non si provvede con maggiore larghezza ai bisogni dell'isola mia. (*Benissimo!*)

Egli inoltre ha voluto fare una punta politica e allontanare da sè e dai suoi amici

la responsabilità dell'indugio, che eventualmente, impedisse l'approvazione del disegno di legge prima della imminente proroga dei lavori parlamentari. Ed ha tentato di addossare la responsabilità del ritardo alle lunghe vacanze.

Ma l'onorevole Pantano dimentica che nonostante e dopo quelle vacanze, il primo mese e mezzo dalla ripresa dei nostri lavori trascorse molto fiaccamente, perchè le Commissioni non avevano ancora avuto il tempo di preparare le relazioni per un numero sufficiente di progetti da sottoporre alle deliberazioni della Camera, tanto che questo disegno di legge, presentato il 5 dicembre 1906, è venuto in discussione or sono appena pochi giorni.

E perchè non voglio prolungarla, mi limiterò a brevi osservazioni sui giudizi critici da lui pronunciati.

Secondo l'opinione espressa dall'onorevole Pantano, questo disegno di legge non si ispira ai concetti organici che dominavano la legge del 1897, sicchè il problema agrario si affronta con mezzi insufficienti specie rispetto al credito. Mi è facile confutare l'ingiusta critica. Già ieri ricordai che la legge del 1897, di cui egli fu relatore, per le trasformazioni agrarie, le istituzioni ed il credito dell'agricoltura assegnava tre milioni, che dovevano anticiparsi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia della provincia e con l'obbligo di corrispondere l'interesse del tre e mezzo per cento.

Invece col nostro disegno di legge sostituiamo un provvedimento per il quale la Cassa adempribile avrà quei tre milioni di lire sugli avanzi dei bilanci senza interessi per dieci anni e con l'interesse del due per cento per il successivo periodo d'ammortamento. Inoltre non si impone più alle provincie l'obbligo della garanzia. A questo fondo si aggiunge il fondo assegnato per la Cassa provinciale. Inoltre la Cassa adempribile è ammessa a funzionare quale ente intermedio insieme coi monti frumentari per le operazioni che il Banco di Napoli ha facoltà di compiere per il credito agrario.

La differenza segnalata dall'onorevole Pantano esiste ed è notevole; ma è tutta a vantaggio del disegno di legge, che offre mezzi di gran lunga superiori a quelli deficienti dati colla legge di cui egli fu relatore, e commissario il suo amico, allora deputato, Garavetti. Alla medesima quindi, meglio che alla proposta odierna, egli avrebbe potuto volgere i suoi rimproveri.

Ciò posto, come si può affermare che man-

chino i mezzi per dare agli enfiteuti l'ausilio del credito per la coltivazione dei fondi ad essi conceduti? Questa censura, certo mossa in buona fede, non si spiega altrimenti che attribuendola ad un superficiale esame delle disposizioni del disegno di legge. Esso infatti costituisce un forte organismo che esplica la sua azione direttamente con aiuti volti ad aiutare gli enfiteuti con prestiti per le costruzioni delle case coloniche, le coltivazioni, le scorte, e quanto altro può giovare alla trasformazione agraria, o alle culture ordinarie.

Il Ministero, di cui faceva parte l'onorevole Pantano, nel progetto di legge dei provvedimenti per migliorare le condizioni del Mezzogiorno e delle isole, ideò, con identici scopi, l'organizzazione delle Casse provinciali.

Il capitale allora assegnato e che gli autori di quel disegno di legge, reputarono sufficiente, varia per le singole provincie; va da 314 mila lire per quella di Trapani a un massimo di due milioni per la provincia di Caserta. Questo disegno di legge dà alla Sardegna la più larga dotazione, di cui già parlai. È un solido istituto che le permette di fruire largamente del forte credito agrario del Banco di Napoli.

Ora se per l'onorevole Pantano ed i suoi colleghi di Governo bastavano quelle modeste dotazioni a provvedere ai bisogni del credito e della trasformazione agraria, com'è che oggi egli trova a ridire sulle nostre proposte tanto più larghe? Si vanno a cercare tutti i miglioramenti desiderabili; e così riesce facile dire insufficiente la legge. Ma io non me ne dolgo; anzi mi compiaccio che l'onorevole Pantano si mostri ora tanto facilmente generoso più che non lo fosse il 1906. Questi precedenti gli vietano tanta severità di giudizi.

Non debbo che credere che si miri a farmi passare come tiepido amico della mia isola, sebbene tutto osi lo spirito d'opposizione. A me basta la coscienza di aver fatto tutto quanto so e posso per il bene della mia isola.

PALA. Faccia bene, e tutti l'applaudiranno.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Faccio, nell'interesse dell'isola, quel che è onestamente possibile.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Allora, si preparino ad applaudirlo. *(Interruzione del deputato Pala)*.

PRESIDENTE. Onorevole Pala non interrompa!

PALA. Mi ha interrotto il ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. A tutti rivolgo la preghiera, di non fare interruzioni; a tutti, nessuno eccettuato.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole Pantano ci mosse un altro rimprovero; e cioè di non aver riprodotto alcune disposizioni utili contenute nella legge del 1897. Non mi pare; certo non vi fu deliberato proposito e se qualche disposizione è sfuggita non può trattarsi che di un'involontaria e materiale omissione. Inoltre è facile osservare che le disposizioni della legge anteriore non espressamente abrogate restano in vigore.

GALLI, *relatore*. E si è detto.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Tant'è ciò vero, che l'articolo ultimo dà facoltà al Governo di riunire in testo unico tutte le disposizioni di questa e delle leggi anteriori. Se in qualche dimenticanza fossimo incorsi si è in tempo a riparare.

Vango alla questione dei beni ademprivili.

L'onorevole Pala si duole che il disegno di legge, rispetto ad essi, consacrò una spogliazione; e ciò perchè si danno alla Cassa ademprivile terreni che appartengono ai comuni dell'Isola.

Non infliggerò alla Camera il perditempo di una discussione storico-giuridica sulle origini e sulle vicende dei terreni ademprivili. Mi basta ricordare che lo Stato cede quelli che per effetto di leggi anteriori divennero sua proprietà, li cede per aumentare la dotazione di quella Cassa a tutto vantaggio della Sardegna. E neppure è vero che si consumi una spogliazione a pregiudizio dei comuni. Questi avevano il loro Demanio comunale affatto distinto e separato, e che nessuno ha pensato o pensa di togliere.

I comuni inoltre ed i loro abitanti avevano larghi diritti d'uso sui terreni feudali, che, dopo l'abolizione dei feudi avvenuta il 1839, passarono al Demanio dello Stato.

Il feudatario prima, il Demanio poi, non potevano in alcun modo disporre se non di quanto non eccedesse i bisogni di cultura agraria, di pascolo, di legname, ecc., al cui godimento avevano diritto i comunisti. Aboliti con la legge del 1863 gli ademprivii, dati i compensi ai privati e ai comuni utenti, quattrocento mila ettari dei terreni rimasti allo Stato furono concessuti per la costruzione delle ferrovie sarde; e ciò con l'adesione di tutta l'isola.

Nelle leggi che adottarono questi ed al-

tri provvedimenti successivi, si prescrisse che i comuni dovessero utilizzare per cultura agraria o alienare la parte dei beni adempribili ad essi assegnati; e questo entro un prestabilito termine. Quelli dei quali non avessero disposto rientravano nel dominio dello Stato, e in virtù di queste leggi sono patrimonio della pubblica finanza. Or come si può dire che si consacra una spogliazione a danno dei comuni, per il fatto che lo Stato cede anche questo patrimonio a beneficio della Sardegna?

Lasciamo dunque la parola spogliazione e prendiamo il fatto com'è; ed il fatto è che la Sardegna ottiene a suo vantaggio questi terreni ex adempribili.

L'onorevole Pantano vorrebbe che essi servissero per fare l'esperimento delle affittanze collettive. Non parlo, obbedendo a quello che si potrebbe chiamare pregiudizio economico, non discuto se il collettivismo sia praticamente attuabile nella coltivazione della terra, la quale domanda stenti e fatiche e sacrifici che difficilmente si può sperare e pretendere siano sostenuti e durati per dividere con altri i frutti del sudato lavoro.

A me basta vedere se nella Sardegna siano desiderate e possano attecchire le affittanze collettive. Non oso disputare con l'onorevole Pantano se siano possibili ed utili nella Sicilia ch'egli conosce meglio di me; nella Sardegna, no. Bene ha osservato l'onorevole Pala che il sardo è eminentemente individualista, e non ama dividere con altri la proprietà della terra che vuole sia tutta sua.

Lo stesso istituto giuridico della comunione dei beni non ebbe mai applicazione pratica nell'Isola. Anzi questo sentimento della proprietà individuale si spinge al punto di formare uno dei maggiori ostacoli a migliori colture agrarie, poichè è cagione del lamentato frazionamento dei terreni. Avviene spesso che se una eredità è formata di varie piccole proprietà, ciascuno degli eredi vuole la sua porzione in ciascun appezzamento di terra. Si può sperare che popolazioni dominate da queste tendenze, rinunzino a radicate abitudini, si adattino alle affittanze collettive, è sperabile che possano attecchire? Rispetto tutte le idealità. Ogni epoca ha le sue, come pure ha le sue utopie. Il senno pratico guida l'uomo di governo a distinguere l'utopia dalle idealità. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLI, *relatore*. Mi consenta l'onorevole Pala, il quale diceva ieri essere io stato in Sardegna, così di passaggio, che lo rassicuri. Mi ci sono recato due volte e fermato parecchi giorni, specialmente nella provincia di Sassari; conosco benissimo la bella città di Sassari ed i centri principali di produzione, fra i quali il fiorentissimo Ozieri, dove nell'allevamento del bestiame si sono fatti notevoli progressi. Posso anche aggiungere, onorevole Pala, che a Pattada, altro centro di lavoro e di progresso agricolo, ho avuto il piacere, poichè di archeologia qualche cosa mi intendo, di poter scoprire due monumenti del 1200 circa. Ma, appunto perchè mi piace l'archeologia, tengo molto alla coerenza e quando ella, per esempio, mi disse che le rappresentanze e il Consiglio provinciale di Sassari avevano parlato *in illo tempore* di strade e di porti e che quindi non era esatta la mia affermazione, io devo osservare che la mia storia la comincio dai documenti: l'ho già fatta ieri; non la rifarò oggi; osserverò soltanto che i documenti da me citati sono quelli che riguardano e che manifestano la volontà della provincia di Sassari, sul presente disegno di legge. Nulla di più attendibile e di più notevole.

Ed i veri sentimenti odierni della provincia di Sassari sono quelli che vennero raccolti nel memoriale di quella Deputazione provinciale che tengo sott'occhi. Qui ci sono i resoconti delle riunioni della Camera di commercio e delle altre rappresentanze nel 12 ottobre e nell'8 dicembre; le proposte dell'onorevole Garavetti accolte dal Consiglio provinciale nel 26 ottobre, gli studi e le proposte votate dal Consiglio provinciale nel 17 febbraio 1907.

Perchè si dovrebbe andare a prestare ascolto a quello che avrà detto nei tempi ormai remoti la Sardegna? Io sto ai documenti, alle proposte e alle domande che la Sardegna ha fatto su questo progetto di legge.

PALA. E di quello che ha fatto la deputazione sarda...

PRESIDENTE. Onorevole Pala, non interrompa.

GALLI, *relatore*. E adesso, mi si consenta di rivolgere la parola all'onorevole Pantano, cortese amico, che fin dal tempo della legge sugli zolfi quand'egli era ministro sa quanto io sia conciliante, ma anche molto diligente nei miei studi. Io sono meravigliato che egli abbia sollevato una questione per le sedute mattutine.

Fra gli altri oggetti che di recente si sono discussi nelle sedute mattutine abbiamo nientemeno che il bilancio della marina, di certo importantissimo; ed abbiamo nell'ordine del giorno delle sedute mattutine il disegno di legge sull'organico delle poste e dei telegrafi, abbastanza notevole. Mi lasci anche osservare che non fu esatto, quando affermò che la discussione presente sarebbe strozzata, mentre sono quattro giorni che stiamo qui dalle alle 12 ed anche fino alle 13...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. E non siamo che al primo articolo.

GALLI, *relatore*. ...e non siamo che al primo articolo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la pregherei di lasciare questi argomenti di ordine generale e di venire all'argomento speciale.

GALLI, *relatore*. Onorevole Presidente, non sono argomenti di ordine generale. Siamo in una condizione non poco delicata. Abbiamo dinanzi una regione che ha la disgrazia di essere divisa dall'Italia, da un largo tratto di mare, e la quale guarda affannosamente alla discussione nostra. Quindi è necessario dimostrare che non abbiamo perduto nè il tempo, nè risparmiato lo studio nè data poca importanza ai provvedimenti per la Sardegna.

PRESIDENTE. Allora sia conciso.

GALLI, *relatore*. Finirò al più presto.

PRESIDENTE. La Camera discute ora con tutto l'interesse questa legge che riguarda una nobilissima regione, e deve essere discussa e condotta a termine.

Veniamo dunque proprio alla materia dell'articolo, onorevole relatore, e non divaghiamo, per quanto le considerazioni che ella fa siano opportune ed utili.

GALLI, *relatore*. Arriveremo in porto, onorevole Presidente, stia certo. Ma l'onorevole Pantano ha soggiunto che è mancato il tempo per esaminare la legge. Scusi, onorevole Pantano, sono sei mesi che è stato presentato il progetto di legge: è possibile che in sei mesi un progetto nella sua base già noto da tempo, non possa essere maturo per la discussione? Sono sei mesi; perchè fu nel dicembre dell'anno passato che l'onorevole ministro presentò la sua relazione; ed ella poteva pensare benissimo che, come è avvenuto per gli zolfi, abbiamo invitate le diverse rappresentanze dell'isola le quali sono venute ed hanno manifestato i loro desideri e la Commissione li ha raccolti.

Ella ha pure notato che la soluzione del problema sardo è complessa, ed ha ricordato l'onorevole Garavetti. Va benissimo; ma se guarda l'ordine del giorno Garavetti, approvato dal Consiglio provinciale di Sassari, tranne la nazionalizzazione delle ferrovie che oggi non si può fare, e l'insegnamento elementare, da affidarsi allo Stato, che involge una questione da non potersi incidentalmente risolvere - vedrà che le proposte sono accolte e più che accolte perchè abbiamo aggiunti anche altri benefici.

Così mi sono meravigliato che dall'onorevole Pantano si affermasse che le Casse ademprivili, di cui tratta l'articolo 1, non avessero potuto in passato mostrare la loro efficacia.

Ciò dipendeva da un difetto che fu rimproverato alla legge del 1897, della quale egli è stato eloquente relatore.

Ma proprio nella sua relazione si diceva: « È debito supremo dello Stato quello di venire, in misura delle proprie forze, in ausilio dell'isola infelice ».

« E come riuscire nell'intento?... Estendendo, concentrando i maggiori sforzi a rialzare le condizioni agrarie dell'isola, ove sta il segreto delle sue fortune col rendere possibile la feconda applicazione delle attività locali ed il popolamento delle sue zone vaste, deserte ».

E concludeva: « Tutto questo non sarebbe sufficiente alla riorganizzazione agricola della Sardegna, ove mancassero altri provvedimenti di capitale importanza: quale la definizione di tutte le controversie relative ai terreni ancora invenduti, e la sistemazione idraulica, massimo fra i bisogni più urgenti della Sardegna, a cui si riconnettono i più vitali quesiti del suo miglioramento agrario: cioè bonifiche, irrigazioni, rimboschimento ».

Ora come si può fare questa carica a fondo contro la legge, quando, invece che pochi milioni, si danno diecine di milioni? Onorevole Pantano, la prego di considerare tutte le disposizioni. Col suo ingegno non comune, farà bene, aiutando a migliorare gli articoli, come sono formulati. Ma tutti dobbiamo unirvi perchè questo disegno di legge sia presto approvato. Tutti dobbiamo unirvi nel sentimento che ella ha già dimostrato nel 1897, cioè, di « tener conto delle condizioni finanziarie » e che quello che si dà non è poi così poco, in ragione delle possibilità finanziarie dello Stato.

Io chiuderò queste mie brevi parole, dando all'onorevole Pantano una buona notizia. L'onorevole Pantano ha chiamato le diffi-

coltà della neve in suo aiuto; ma questa neve non crea difficoltà, perchè in Sardegna si può dire che non c'è neve.

PALA. C'è in tutta la Sardegna.

GALLI, *relatore*. Ma viene e passa!

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo primo.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di presentare un disegno di legge.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge: « Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato del Malapaga ad uso di caserma delle guardie di finanza di Genova ».

Prego la Camera di volerlo inviare alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione del disegno di legge: « Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato del Malapaga ad uso di caserma delle guardie di finanza di Genova ».

L'onorevole ministro propone che questo disegno di legge sia rimandato alla Giunta generale del bilancio. Se non visono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione sulle modificazioni ed aggiunte alle leggi portanti provvedimenti per la Sardegna.

PRESIDENTE. Art. 2.

All'articolo 6 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

Il patrimonio delle due Casse adempri-vili è costituito:

1° da una somma di tre milioni di lire da prelevarsi dagli avanzi degli esercizi 1906-1907, 1907-1908 e 1908-1909 e da iscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, mediante decreti del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti. Di detta somma lire 1,800,000 sono assegnate alla Cassa di Cagliari e lire 1,200,000 a quella di Sassari.

Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, le Casse non corrisponderanno alcun interesse allo Stato

dall'undicesimo anno in poi e, per la durata di cinquant'anni, corrisponderanno l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;

2° da tutti i beni di origine adempri-vile, liberi da servitù, condominio, od altro onere;

3° da una somma eguale alla metà della imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli per il 1905, a norma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1906, n. 382, e dagli avanzi eventuali di cui nel primo capoverso dell'articolo 7 della legge stessa;

4° dai titoli di rendita pubblica nominativa nei quali la Cassa dovrà investire le somme ricavate dalla vendita dei beni, di cui al n. 2, che fosse ritenuto utile di alienare.

Sul fondo di lire 1,200,000 spettante alla Cassa adempri-vile di Sassari, il Ministero del tesoro preleverà la somma corrispondente a quella sinora anticipata alla detta Cassa dalla Cassa dei depositi e prestiti e la verserà a questa in estinzione della anticipazione fatta; la somma rimanente sarà attribuita alla Cassa di Sassari.

La somma di cui al n. 3 non potrà essere impiegata che nelle operazioni di cui nella legge 15 luglio 1906, in quelle indicate al n. 2 dell'articolo 1° e in anticipazione agli enfiteuti e alle Società cooperative agrarie di cui al n. 3 dello stesso articolo, per acquisto di bestiame, di strumenti da lavoro, di materie prime e di altre scorte.

Delle operazioni fatte con la somma predetta dovrà tenersi contabilità separata.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Quello che avrei voluto dire sul secondo articolo, l'ho già accennato implicitamente a proposito del primo. Quindi mi limiterò soltanto a pochissime osservazioni.

Quando ho parlato della inopportunità delle attribuzioni di questi beni alla Cassa adempri-vile ed ho accennato alle origini storiche, dei beni che lo Stato fa vista coll'attuale disegno di legge di restituire ai padroni, credo di essermi abbastanza chiaramente spiegato, dimostrando che lo Stato ente superiore, non ha verso gli enti intermedi diritto onesto di agire come proprietario dimenticando i vizi del titolo. Ora mi si è risposto invocando il diritto civile...

Gli argomenti del ministro, che fa mostra di non avere bene afferrato quanto ho detto, a me non mi paiono i più indovinati!

Io ho tratteggiato il parallelismo tra le condizioni storiche ed attuali dell'isola e le sorti dell'ademprivile, per dimostrare che lo Stato moderno, come Stato dovea restituire: questo imponeva ed impone una sana politica. Si capisce che nell'ultimo periodo il titolo dello Stato è legale, cioè, non controverso; ma non bisogna portare la questione in un campo così stretto.

Io mi sono riferito all'origine storica dell'ademprivile per dimostrare che questo titolo non può politicamente essere invocato.

Ho sostenuto un concetto di restituzione in linea di giustizia non scompagnata da politica anche, perchè qui non siamo a piatire dinanzi ai tribunali, ma a librare quello che allo Stato convenga fare, per me, la miglior soluzione dell'ademprivile sarebbe stata questa: che i beni si fossero restituiti ai comuni, i quali rappresentano tutti gli individui che storicamente ne ebbero proprietà prima, godimento poi. Questo ho detto, e lo confermo, certamente senza speranza, dato il concetto che ha informato il progetto, di poter riuscire a raggiungere così la soluzione che credo giusta. Ma è bene che l'opinione di tutti e la mia, nel caso, resti negli atti del Parlamento ad ammaestramento di tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole Pala si è perduto nella notte dei tempi. Non credo sia il caso di risalire fino ai secoli lontani del regime feudale o delle invasioni per sapere che i dominatori divisero le terre dei vinti senza darsi pensiero degli antichi proprietari. È vano quindi cercare chi fossero i proprietari di quelle che a noi pervennero soggette agli usi e diritti ademprivili.

Il fatto recente è quello dell'assetto dato a quelle proprietà colle leggi che poc'anzi ricordai. Esse tennero conto delle ragioni e dei legittimi interessi di tutti.

Infatti i privati utenti ebbero i compensi corrispondenti alla entità del proprio diritto.

Viene la questione dei comuni.

Nota che con la Cassa ademprivile si crea una istituzione, che giova alla popolazione di tutti i comuni dell'isola.

Quali sono i terreni che si devolvono alla Cassa? Quelli che per una legge di non recente data appartengono allo Stato sebbene in origine fossero stati assegnati ai

comuni per un uso che non seppero o non vollero farne.

Vi possono essere però, ed è giusto il concetto che indusse l'onorevole Pinna a proporre l'emendamento accolto dalla Commissione e da me, vi possono essere comuni i quali si trovino in condizioni agricole singolari, e tali che sarebbe pregiudizievole non dare ad essi i terreni onde abbisognano per necessità agrarie degli abitanti. È quindi giusto che i comuni che si trovino in questa condizione mantengano quei terreni. Prego quindi la Camera di votare l'articolo di legge con lo emendamento Pinna; poichè si conciliano in tal modo tutti i legittimi interessi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pinna.

PINNA. Ringrazio l'onorevole ministro di aver preveduto il mio desiderio intorno all'articolo in discussione. Nell'articolo 2 è detto (al numero 2) che il patrimonio delle due Casse è costituito da tutti i beni di origine ademprivile, cosicchè, con l'emendamento all'articolo 4, non potrebbe dirsi in questo articolo *tutti i beni* ma bisognerebbe accennare alla eccezione che verrà portata, col mio emendamento, all'articolo 4.

CARBONI-BOJ. Non c'è bisogno, perchè dice: liberi di servitù e condominio. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La disposizione dell'articolo non lascia luogo a dubbi: essa dice chiaramente che i beni i quali si trovano nelle condizioni ivi previste devono restare ai comuni. Non occorre aggiungere altro.

PINNA. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro. Ho voluto fare questa osservazione perchè mi sembrava di vedere una contraddizione fra i due articoli, e non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo secondo.

(*È approvato*).

Art. 3.

I proventi ordinari della Cassa ademprivile sono i seguenti:

1° gl'interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell'articolo 1°;

2° i canoni sui terreni concessi in enfiteusi, e la rendita netta dei boschi di cui nell'articolo 3.

Potrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione della Cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa, ai termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato da rapporto del direttore della Cattedra ambulante della buona cultura del fondo da cedersi.

In questo caso il prezzo dell'affrancazione andrà in aumento del patrimonio dell'Istituto.

Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sarà destinato a formare il fondo di riserva.

Su questo articolo 3 ha chiesto di parlare l'onorevole Pala. Ne ha facoltà.

PALA. Chiedo al ministro, se non alla Commissione, se intenda mantenere il concetto informativo del vincolo di inalienabilità per i beni che potranno diventare enfiteutici dopo il periodo di sessanta anni, o se non creda opportuno di ridurlo al termine di venti anni, o ad altro minore dei sessanta.

CARBONI-BOJ. Quello è l'articolo 4, non l'articolo 3.

PALA. No, è l'articolo 3. (*Interruzione del deputato Carboni-Boj*).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Questo concetto era nella legge precedente allo scopo di mantenere il più che sia possibile questa proprietà alla famiglia.

PANTANO. Sessanta anni è logico.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Pregherei dunque di mantenere questo termine.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per presentare un disegno di legge.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. D'accordo coi colleghi del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura, mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: «Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri, con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato».

Chiedo che questo disegno di legge sia trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole

ministro della presentazione di questo disegno di legge: «Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri, con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato».

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia trasmesso alla Giunta generale del bilancio. Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

(È così stabilito).

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo alla Sardegna.

PRESIDENTE. Veniamo all'articolo 4 del disegno di legge per la Sardegna.

Art. 4.

All'articolo 6 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'articolo 4 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

L'Amministrazione della Cassa adempri-vile divide i beni di cui al n. 2 dell'articolo 2, secondo le condizioni locali, in tre categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini dell'articolo 30 della legge 2 agosto 1897, n. 382, a spese del Ministero d'agricoltura; quelli della seconda categoria, cioè i boschivi, saranno sorvegliati dagli stessi uffici forestali, secondo le buone regole d'arte ed a spese dello Stato, migliorati ed amministrati dalla Cassa stessa. Quelli della terza categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a cinque ettari e dalla stessa Amministrazione concessi in enfiteusi, con preferenza ai proprietari e coltivatori delle singole circoscrizioni.

Tali disposizioni non si applicano a quei beni di origine adempri-vile che i comuni possiedono e dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi se boschivi a conservarli tali coltivandoli e sfruttandoli secondo le norme di cultura silvana, con divieto di taglio raso od a rotazione, se non interviene il parere favorevole dell'Ispettorato forestale e l'approvazione del Ministero d'agricoltura; gli altri potranno essere lasciati ai comuni con le norme da fissarsi nel regolamento e se rimboscabili verranno consegnati all'Ispettorato forestale per procedere al rimboschimento nell'interesse dei comuni che concorreranno nella spesa per il 50 per cento.

L'enfiteuta assume l'obbligo sotto pena di decadenza di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza.

I concessionari, sotto pena di rescissione come nell'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 60 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, dividere o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante i 60 anni all'oggetto indicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante i 60 anni, i beni ad essi concessi.

Le somme percepite dallo Stato, per i prodotti del taglio di boschi, per fitti e prezzi di cessione dei beni e per cause eventuali diverse, dalla pubblicazione della legge 2 agosto 1897 in poi, saranno restituite, al netto dalle spese, alla Cassa ademprivile. La Cassa sarà di pieno diritto surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

La riscossione delle rendite, fitti, canoni ed altro, da parte della Cassa, sarà fatta con le norme, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalle vigenti leggi per la riscossione delle imposte dirette. Contro i morosi si potrà procedere, dietro richiesta della Cassa, dall'esattore del comune nel quale sono gli immobili.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Qui bisognerebbe dire non all'articolo 6 della legge 2 agosto 1897; ma alla prima parte, al primo capoverso dell'articolo 6 della legge stessa è sostituito il seguente.

Il resto rimane.

PRESIDENTE. Alla prima parte dell'articolo...

PANTANO. Vuol dire che resta integro quello che io domandavo...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È giusto, era un errore di dizione.

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Pala.

PALA. Per le osservazioni fatte dall'onorevole Pantano e per quelle che farà l'onorevole Pinna rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Pantano...

PANTANO. Si specifica meglio quel primo capoverso, non è vero? Allora rinunzio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Si deve dire così: «Alla prima parte dell'articolo 6 della legge...

PRESIDENTE. Abbia la bontà di scrivere la sua proposta, onorevole ministro.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. ...perchè l'articolo 4 della legge del 1902...

GALLI, *relatore*. È così.

PRESIDENTE. Ma abbiano la bontà di mandare per iscritto la proposta, chè io debbo leggerla alla Camera. (Pausa).

Intanto do lettura dell'emendamento proposto a questo articolo dall'onorevole Pinna:

Al terzo comma, dopo le parole: approvazione del Ministero di agricoltura, modificare nel seguente modo: gli altri saranno lasciati in piena ed assoluta proprietà ai comuni, colle norme da fissarsi nel regolamento, quando servano ai bisogni agrari della popolazione. Se rimboscabili verranno consegnati all'Ispettorato forestale per procedere al rimboschimento nell'interesse dei comuni che concorreranno nella spesa pel 50 per cento.

PINNA. L'onorevole ministro di agricoltura mi ha dichiarato di accettarlo. E così pure la Commissione.

GALLI, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo a partito quest'aggiunta proposta dall'onorevole Pinna accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvata).

Rileggo l'articolo 4 nel testo modificato dal Ministero d'accordo con la Commissione, e con l'aggiunta dell'onorevole Pinna, testè approvata:

Art. 4.

Al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'articolo 4 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

L'Amministrazione della Cassa ademprivile divide i beni di cui al n. 2 dell'articolo 2, secondo le condizioni locali, in tre categorie. Quelli della prima categoria sa-

ranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini dell'articolo 30 della legge 2 agosto 1897, n. 382, a spese del Ministero d'agricoltura; quelli della seconda categoria, cioè i boschivi, saranno sorvegliati dagli stessi uffici forestali, secondo le buone regole d'arte ed a spese dello Stato, migliorati ed amministrati dalla Cassa stessa. Quelli della terza categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a cinque ettari e dalla stessa Amministrazione concessi in enfiteusi, con preferenza ai proprietari e coltivatori delle singole circoscrizioni.

Tali disposizioni non si applicano a quei beni di origine ademprivile che i comuni possiedono e dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi se boschivi a conservarli tali coltivandoli e sfruttandoli secondo le norme di cultura silvana, con divieto di taglio raso od a rotazione, se non interviene il parere favorevole dell'Ispettorato forestale o l'approvazione del Ministero d'agricoltura; gli altri saranno lasciati in piena ed assoluta proprietà ai comuni con le norme da fissarsi nel regolamento, quando servano ai bisogni agrari della popolazione. Se rimboscabili verranno consegnati all'Ispettorato forestale per procedere al rimboscamento nell'interesse dei comuni che concorreranno nella spesa per il 50 per cento.

L'enfiteuta assume l'obbligo sotto pena di decadenza di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza.

I concessionari, sotto pena di rescissione come nell'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 60 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, dividere o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante i 60 anni all'oggetto indicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante i 60 anni, i beni ad essi concessi.

Le somme percepite dallo Stato, per i prodotti del taglio dei boschi, per fitti e prezzi di cessione dei beni e per cause eventuali diverse, dalla pubblicazione della legge 2 agosto 1897 in poi, saranno restituite, al

netto dalle spese, alla Cassa ademprivile. La Cassa sarà di pieno diritto surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

La riscossione delle rendite, fitti, canoni ed altro, da parte della Cassa, sarà fatta con le norme, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalle vigenti leggi per la riscossione delle imposte dirette. Contro i morosi si potrà procedere, dietro richiesta della Cassa, dall'esattore del comune nel quale sono gl'immobili.

Metto a partito l'articolo 4 così modificato.

(È approvato).

Art. 5.

(Come l'articolo 7 della legge 2 agosto 1897, n. 382)

Su questo articolo era iscritto a parlare l'onorevole Pala.

PALA. Rinunzio.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole ministro di agricoltura e alla Commissione che bisogna a questo punto riprodurre addirittura il testo dell'articolo 7 della legge del 1897; non è ammissibile la formula che soltanto richiama quell'articolo.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ma sì. Questo richiamo si può sopprimere e riprodurre, senz'altro, l'articolo 7 della legge del 1897.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito la soppressione dell'articolo 5.

(È approvata).

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione di ciascuna delle Casse ademprivili si compone di un presidente e di otto consiglieri.

Il presidente è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio sopra terna proposta dal prefetto della provincia.

Non potranno far parte del Consiglio di amministrazione i senatori, i deputati, i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale amministrativa.

Gli altri tre consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale con le norme dell'articolo 42 della legge comunale e provinciale (testo unico), in una lista di non meno di

40 nomi, scelti fra i maggiori centri residenti nella provincia.

Il presidente resta in carica tre anni, e non è rieleggibile che dopo trascorso un triennio; gli altri membri elettivi restano in carica due anni e non sono rieleggibili, se non dopo trascorso un biennio.

I membri elettivi godranno una medaglia di presenza in ogni adunanza.

Ciascuna delle due Casse avrà un direttore nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e un ragioniere da nominarsi con le norme del regolamento.

Il servizio di cassa sarà fatto dalla tesoreria della provincia. Il bilancio annuale della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui sarà pubblicato gratuitamente nel foglio degli annunci legali della rispettiva provincia.

A questo articolo 6 l'onorevole Scano propone di togliere dal terzo comma le parole: « I consiglieri provinciali ».

L'emendamento porta le firme anche degli onorevoli Carboni-Boj e Abozzi.

SCANO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

CAO-PINNA. Mi permetto di far notare all'onorevole Presidente un errore di redazione incorso nel terzo capitolo. Questo capitolo deve terminare con le parole: « articolo 42 della legge comunale e provinciale » (testo unico). Tutto il rimanente va cancellato.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Benissimo.

PRESIDENTE. Allora perchè non abbiano a nascere equivoci è meglio rileggere l'intero articolo:

« Il Consiglio di amministrazione di ciascuna delle Casse ademprivili si compone di un presidente e di otto consiglieri.

« Il presidente è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio sopra terna proposta dal prefetto della provincia ».

E poi:

« Non potranno far parte nel Consiglio di amministrazione... »

Voci dal banco della Commissione. Questo no! (Interruzioni).

PRESIDENTE. Prego di intendersi sulla formula dell'articolo, altrimenti non posso metterlo a partito.

PANTANO. Dove è la soppressione che ella mi rimproverava, onorevole relatore?

PRESIDENTE. Onorevole Pantano, ella non ha facoltà di parlare.

Prego l'onorevole relatore di formulare

l'articolo, ripeto, in modo tale che possa metterlo a partito.

CARBONI-BOJ, della Commissione. Come ha letto l'onorevole Presidente. Poi si continua: « Gli altri consiglieri sono eletti da un Consiglio provinciale con le norme dell'articolo 42... »

PRESIDENTE. La prego di presentare una formula chiara e precisa. (Pausa).

Dunque l'articolo rimane così come ho indicato poco fa, avvertendo che al terzo capoverso dell'articolo ministeriale succede il capoverso:

« Non potranno far parte del Consiglio di amministrazione, ecc. », sopprimendo in ultimo le parole: « in una lista di non meno 40 nomi scelti fra i maggiori censiti residenti nella provincia ».

È chiaro così?

GALLI, relatore. Perfettamente.

PANTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. La Camera ricorderà il clamoroso incidente a cui diede luogo la mia osservazione su quell'inciso che ora si vuol sopprimere, soppressione che l'onorevole Galli affermò essere stata consacrata nel progetto della Commissione rimproverandomi di non averlo letto. Ora che è stata chiarita non vera la sua affermazione, ho il diritto di dire all'onorevole Galli che pensi di scrivere meglio prima di rivolgere dei rimproveri ai deputati che vengono qui a fare il proprio dovere. (Interruzioni).

Ella vuol dare delle lezioni quando non può che riceverne. (Rumori).

PRESIDENTE. Onorevole Pantano...

GALLI, relatore. Onorevole Pantano, mi faccia il piacere! Io non le rispondo.

Poichè era molto confuso quello che ho sentito e forse quello che esprimeva l'onorevole Pantano quando parlava di censiti dopo il comma « non potranno, ecc. » io ho voluto osservare che se egli sostiene un principio democratico questo non è suo privilegio, e mi meraviglio... (Interruzioni — Rumori).

PANTANO. Accetto la rettifica....

PRESIDENTE. Io domando se il Presidente debba stare a questo posto per essere testimone delle loro conversazioni, ovvero per moderare le loro discussioni. Se si continua così sospendo la seduta.

Rileggo il testo dell'articolo 6 così come fu modificato:

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione di ciascuna delle Casse ademprivili si compone di un presidente e di otto consiglieri.

Il presidente è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio sopra terna proposta dal prefetto della provincia.

Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione l'intendente di finanza, l'ispettore forestale, l'ingegnere capo del Genio civile e l'ingegnere capo del catasto. Gli altri tre consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale con le norme dell'articolo 42 della legge comunale e provinciale (testo unico).

Non potranno far parte del Consiglio di amministrazione i senatori, i deputati, i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale amministrativa.

Il presidente resta in carica tre anni, e non è rieleggibile che dopo trascorso un triennio; gli altri membri elettivi restano in carica due anni e non sono rieleggibili, se non dopo trascorso un biennio.

I membri elettivi godranno una medaglia di presenza in ogni adunanza.

Ciascuna delle due Casse avrà un direttore nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e un ragioniere da nominarsi con le norme del regolamento.

Il servizio di cassa sarà fatto dalla tesoreria della provincia. Il bilancio annuale della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui sarà pubblicato gratuitamente nel foglio degli annunci legali della rispettiva provincia.

(È approvato).

Monti frumentari e nummari.

Art. 7.

Ai numeri 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'articolo 1 della legge 28 luglio 1902, n. 342, sono sostituiti i seguenti articoli.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Per ora rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Chiedo all'onorevole ministro se non creda opportuno, perchè certe cose è bene che si sappiano, che questa prima parte dell'articolo 6...

PRESIDENTE. Onorevole Pala, siamo all'articolo 7!

PALA. Lo so, ma v'è un concetto di riferimento all'articolo 6. Se io posso fare questo riferimento all'articolo 6 parlo, altrimenti no.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 6 è già votato!

PALA. Allora rinunzio alla parola!

LUCIFERO ALFONSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCIFERO ALFONSO. Ho domandato di parlare per chiedere un chiarimento all'onorevole ministro. In questo articolo si dice « ai numeri 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1907, n. 382, e all'articolo 1 della legge 28 luglio 1902, n. 342, sono sostituiti i seguenti articoli ». Che articolo è questo?

Perdoni l'onorevole ministro, perdoni l'onorevole relatore se io dico che mi pare che questo articolo non abbia ragion d'essere. (*Oooh! — Commenti*).

Io non ho visto mai un articolo di questo genere! Trattandosi di cose nuove, è bene che la Camera sappia che cosa deve votare.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Lucifero abbia ragione. L'articolo 7 non dispone nulla, ma stabilisce la sostituzione degli articoli che seguono ad articoli di altre leggi.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Gli articoli ai quali si riferisce questo che esaminiamo contengono una serie di disposizioni tra loro legate e connesse, e che mutano l'ordinamento stabilito nelle leggi del 1897 e del 1902... (*Interruzioni*) Non è facile sostituire uno per uno i nuovi articoli ai singoli modificati articoli corrispondenti, perchè si dovettero anche spostare da una ad altra varie disposizioni in ciascuno di essi contenute. Ecco perchè si è adottata la formula proposta. Del resto essa sparirà nel testo unico.

LUCIFERO ALFONSO. A me pareva che sarebbe stato meglio mettere l'articolo, che si sostituiva, e dire in fondo che l'articolo corrispondente si abrogava. (*Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, questo articolo deve restare oppur no?

GALLI, relatore. Sì, sì.

PALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALA. Prego l'onorevole ministro di osservare se convenga mantenere questa forma di dizione, tanto più che l'articolo non fa... (*Interruzioni — Rumori*).

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. In questo titolo, come ho già notato, si regola con norme, in parte nuove, l'ordinamento dei monti frumentari. Si provvede perchè i medesimi possano operare quali intermediari del Banco di Napoli; si disciplinano i Consorzi di quegli Istituti.

Tutte queste disposizioni non si sarebbero potute introdurre con ordine e chiarezza col sistema della sostituzione con modificazioni d'uno ad altro articolo. E siccome tutto costituisce un insieme armonico, così si è preferito dire che sono modificati tutti gli articoli.

Ripeto per una volta ancora che si deve fare il testo unico.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 7.

(*È approvato*).

Art. 8.

I Monti frumentari e nummari sono enti morali autonomi soggetti alle disposizioni della presente legge.

I Monti esistenti in più comuni contermini possono costituirsi in consorzio, come pure i Monti di nuova istituzione. L'amministrazione consorziale del Monte, costituita con le norme che saranno stabilite nel regolamento, avrà sede nel comune che disporrà di un locale proprio e adatto pel Monte e in cui per ragioni di viabilità possano più facilmente accedere gli abitanti degli altri comuni.

Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Pala.

PALA. Veramente mi pare di avere già parlato su questo articolo osservando parermi inutile dire che i Monti frumentari sono enti morali autonomi, perchè come tali furono e sono riconosciuti storicamente e giuridicamente. Risollevo perciò i miei dubbi sull'opportunità di mantenere un articolo di legge che contiene una disposizione che tutti riconoscono intimamente legata colla vita e coll'essenza dei Monti.

Si dice a spiegazione che il principio già noto è stato qui ripetuto perchè i Monti frumentari possano costituirsi in consorzio; e va bene, ma questa è una disposizione pu-

ramente sussidiaria; i componenti del consorzio saranno sempre i Monti, che vivono come vissero sempre di vita e personalità propria.

CARBONI-BOJ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CARBONI-BOJ. L'amico Pala si persuaderà dell'utilità di questo articolo quando io gli dica che i Monti frumentari di Sardegna debbono essere riconosciuti come intermediari del Banco di Napoli e che per riconoscerli come tali bisogna necessariamente disporre come si dispone nel presente articolo; e quindi bisogna votarlo come sta. (*Conversazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto a partito l'articolo 8.

(*È approvato*).

Art. 9.

Le Confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che ciascun anno sarà determinata dal prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza.

Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle Opere pie che più non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale furono fondate.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Io approvo il concetto che informa questo articolo 9, cioè che le Opere pie debbano concorrere alla ricostituzione dei Monti frumentari; però ho qualche ragione di dubitare che in pratica questo veramente accada.

Ad ogni modo spero che nel regolamento potrà meglio provvedersi.

PRESIDENTE. L'onorevole Scano, insieme coll'onorevole Carboni-Boj, a questo articolo propone di aggiungere il seguente comma:

« Qualora in qualche comune venisse a mancare o non esistesse il Monte frumentario, il concorso e la conversione di cui al presente articolo saranno fatti a favore della Sezione di Cassa adempirivile della rispettiva provincia ».

L'onorevole Scano ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

SCANO. Non c'è bisogno di molte spiegazioni: vi sono certi comuni e certi paesi della Sardegna che non hanno Monti frumentari e per essi sarebbe perfettamente

inutile la prima parte delle disposizioni dell'articolo 9 per cui le confraternite, considerate come opere pie, dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti frumentari, perchè se questi Monti non esistono o non esistevano, è impossibile ricostituirli; è naturale perciò che noi proponiamo che il dieci per cento della rendita netta che dovrebbe essere destinato ai Monti frumentari, che non esistono, vada invece a beneficio della Cassa ademprivile della provincia.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta questa proposta dell'onorevole Scano.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non la posso accettare per due ragioni: primo perchè essa snatura il principio accolto nella legge col quale noi vogliamo che le rendite delle opere pie siano in una data misura destinate alla ricostituzione dei Monti frumentari e non ad altri scopi; in secondo luogo perchè si tratta di materia di competenza del ministro dell'interno; non posso prendere nessun impegno relativamente ad una disposizione che tocca istituzioni da lui dipendenti.

PRESIDENTE. E la Commissione accetta?

GALLI, relatore. Non accetta.

SCANO. Allora ritiro la mia proposta aggiuntiva perchè è inutile metterla in votazione.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

In mancanza dei mezzi, di cui nell'articolo precedente, o quando essi non fossero sufficienti per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte fra quelli adatti e di loro proprietà. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, con deliberazione a schede segrete presa a maggioranza assoluta coll' intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, ha facoltà d'imporre agli abitanti del comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento.

Durante il termine della gratuita conces-

sione, che potrà essere fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dalla imposta e dalla sovrimposta fondiaria. L'imposta erariale sui terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.

La coltivazione del terreno sarà sotto la sorveglianza del direttore della Cattedra ambulante.

(È approvato).

Art. 11.

Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in danaro.

In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell'articolo 12 della parte in danaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata nella Cassa postale di risparmio.

(È approvato).

Art. 12.

Il capitale di ciascun Monte è costituito:

1° del capitale in natura e in danaro posseduto;

2° dell'anticipazione di una somma non superiore a lire 10,000 da concedersi dalla Cassa ademprivile a ciascun Monte, anche se essi si riuniscano in consorzio;

3° del magazzino montuario per deposito delle derrate e degli attrezzi;

4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'articolo 10, dagli enti morali o dai privati;

5° di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi. Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle società cooperative legalmente riconosciute ed ai privati che ne facessero domanda con le norme stabilite nel regolamento.

La concessione ai privati che non siano fra i confinanti si farà in base ad asta e solo dopo due esperimenti d'asta deserta si potrà fare a trattativa privata.

A questo effetto i comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.

Dei terreni comunali potrà essere dedotta una porzione possibilmente in un solo appezzamento di superficie non minore di ettari due e nel punto più vicino all'abitato, la quale sarà destinata a formare il campo sperimentale comunale. Tale campo sarà

coltivato a cura e spese dell'Amministrazione del Monte, sotto la direzione della Cattedra ambulante, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite all'Amministrazione del Monte.

Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'Amministrazione provvederà un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.

Qualora non si potesse ottenere dal comune il terreno per il campo sperimentale questo potrà essere acquistato, su parere del direttore della Cattedra ambulante, a cura dell'Amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa ademprivile.

(È approvato).

Art. 13.

I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

1° prestiti in grano, per gli scopi e con le norme che saranno stabilite dal regolamento;

2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potrà pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.

I prestiti in denaro non possono essere superiori a lire 500 ciascuno e per ciascun sovvenuto, nè avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori;

3° prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile e da pagarsi al raccolto;

4° acquisto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata l'utilità dell'operazione.

Sui prestiti in natura e in denaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse che sia superiore del mezzo per cento a quello che corrispondono alla Cassa ademprivile.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Prendo occasione da questo articolo, non per farne la critica, perchè

riconosco che esso risponde allo scopo ed è armonizzato col concetto informatore del disegno di legge; ma per replicare all'onorevole ministro, il quale volle ribattere una parte del mio discorso, con vivacità, non rispondente alla mia temperanza. E lo farò in modo breve, onde egli non abbia bisogno di volgere l'occhio all'orologio, per misurare la durata delle mie parole. (Si ride).

Gli dirò che egli fece male a riprendermi, per la lacuna da me notata, circa il difetto cioè di credito agli enfiteuti per la coltura agraria, dichiarando che a questo provvedono i Monti frumentari, e tacitamente rimproverandomi di non aver letto bene la legge.

Ora io non trovo qui nessuna frase la quale possa autorizzarci a ritenere che i Monti frumentari siano autorizzati a fare delle anticipazioni per coltura. I Monti frumentari si differenziano nella loro azione dalle Casse ademprivili in questo, che meglio si prestano e sono tramite necessario allo sviluppo di taluni compiti delle Casse stesse. I Monti frumentari possono far prestiti per acquisto di concimi, di sementi, e via discorrendo; ma nulla danno di quel capitale circolante a cui ho accennato e del quale l'agricoltura ha bisogno per fronteggiare, soprattutto trattandosi di terreni incolti, i primi anni di rotazione.

Il fatto stesso poi che i prestiti per sementi, concimi, ecc., sono rimborsabili dopo un anno, indica che essi non hanno nulla di comune con quegli altri prestiti dei quali io parlavo.

Il ministro quindi non poteva e non doveva farmi quel richiamo, basandosi sopra una cosa inesistente. Quindi il mio appunto resta inconfutato ed integro.

CARBONI-BOJ, della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CARBONI-BOJ, della Commissione. L'amico Pantano si persuaderà che le sue osservazioni non cadono in acconcio, perchè in questo articolo si disciplinano le norme con le quali i Monti frumentari possono, e non devono, impiegare i fondi loro forniti dalla Cassa ademprivile. Però oltre questi fondi i Monti frumentari hanno un patrimonio proprio di circa 4 milioni, costituito da danaro e da grano. E secondo la legge fondamentale, questo patrimonio è dato ai coltivatori con le seguenti norme: gli agricoltori più poveri devono essere privilegiati nei prestiti in danaro e in grano. Quando

sono soddisfatte tutte le domande degli agricoltori più poveri, si dà corso alle domande degli agricoltori meno agiati; e quando sono esaurite anche queste domande, vengono, in ultima fila, i proprietari che hanno minori bisogni. Quindi il patrimonio proprio dei Monti, che non è disciplinato da questa legge, e che è di 4 milioni, è il capitale di esercizio che serve a queste operazioni.

PALA. Ma in questa legge non si dice.

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. In questa legge si dice: « possono » non « devono ».

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, metto ai voti questo articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui nell'articolo precedente, devono essere destinati, per non oltre la metà, nell'acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte; e della parte rimanente potrà disporre l'Amministrazione del Monte nel modo che reputerà praticamente più conveniente per l'incremento della istituzione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Domando all'onorevole ministro e alla Commissione se non credano opportuno che, se non tutte, alcune delle disposizioni dell'articolo 14 siano rimandate al regolamento, tanto più che potrebbero cambiare da regione a regione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta la soppressione dell'articolo 14 proposta dall'onorevole Pala, rimanendo inteso che le disposizioni di questo articolo verranno introdotte nel regolamento.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Rossi Luigi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ROSSI LUIGI. A nome della Giunta generale del bilancio presento alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Estinzione del debito parmense creato coi decreti sovrani 15 e 16 giugno 1827 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Rossi Luigi della presentazione della rela-

zione sul disegno di legge: « Estinzione del debito parmense creato coi decreti sovrani 15 e 16 giugno 1827 ».

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la Sardegna.

PRESIDENTE. Art. 15.

I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque commissari quando la popolazione del comune supera i 1,200 abitanti, per popolazione inferiore le Commissioni sono composte di tre commissari.

Un commissario è nominato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio o per delegazione dal prefetto; due commissari od uno quando le Commissioni sono di tre membri, sono eletti dai contribuenti del comune per imposta fondiaria e tassa bestiame, l'altro o gli altri due sono nominati dal Consiglio comunale. Essi sceglieranno il presidente.

Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvederà alla nomina dei due commissari.

I commissari durano in ufficio due anni e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.

Non possono essere membri della Commissione il sindaco e gli assessori del comune.

L'Amministrazione del Monte registrerà in un libro in carta libera, ma tenuto con le guarentigie di cui agli articoli 23 e 25 del Codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restrizioni; e ognuno avrà facoltà di prenderne visione e copia.

(È approvato).

Art. 16.

Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, nè per interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore alla media degli altri mutui.

Alla scadenza del prestito non è ammessa alcuna proroga o rinnovazione.

La violazione di queste disposizioni produce l'immediata decadenza dell'amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili sono puniti con una ammenda da lire 100 a lire 1,000.

L'ammenda, inflitta per decreto pre-

fettizio, è esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Richiamo soltanto l'attenzione del ministro e della Commissione sulla forma di questo articolo.

Tutti dobbiamo essere concordi nell'intento che il sacro patrimonio del Monte sia veramente ed efficacemente assicurato al Monte stesso.

Però consentiranno gli onorevoli colleghi che vi possono essere delle circostanze straordinarie di carestia, o di altre pubbliche calamità, per le quali l'applicazione dell'articolo stesso potrebbe diventare inopportuna. Prego quindi di vedere se non sia il caso di attenuare il rigore della forma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, l'onorevole Carboni-Boj.

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. Le osservazioni fatte dal collega Pala, certamente hanno molto peso. Ma noi, ed anche egli, siamo edotti dall'esperienza. Se lasciamo la libertà di prorogare e rinnovare le operazioni di prestiti, potrebbero abusarne le Commissioni dei Monti frumentari. Non si preoccupi molto onorevole Pala, degli anni di carestia, perchè anche in questi anni è utile la disposizione per cui il Monte non può prorogare.

L'amico Pala, sa che i Monti frumentari sono privilegiati per i loro crediti sul raccolto dei coltivatori.

Dunque lo scarso prodotto del coltivatore in tempo di carestia, sarà preso dal Monte, riposto nei propri magazzini, ed il coltivatore lo avrà, a novembre, di nuovo per coltivare. Se, invece, noi lasciamo la libertà di prorogare, sa lei i raccolti in mano di chi andranno? Nelle mani dell'usuraio che ha dato danaro al coltivatore.

Ora il Monte non fa lo strozzino, ma salva il raccolto del coltivatore per restituirlo a tempo opportuno; e lo sottrae alla ingorda usura mutua al 200 per cento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 16.

(E' approvato).

CAPITOLO III.

Casse agrarie.

Art. 17.

Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa: dei Monti fru-

mentari coi fondi in numerario che si ad dimostrino esuberanti ai bisogni del Monte; dei Comuni, delle Opere pie, di altri Enti morali o di privati.

Le Casse agrarie, costituite con la forma di Società cooperativa in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Società cooperative.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Rinunzio.

PRESIDENTE. Allora nessun altro essendo iscritto a parlare, pongo a partito questo articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

Il capitale di fondazione delle Casse agrarie, quando esse non siano costituite da Società in nome collettivo, non potrà essere inferiore a lire 3000 e dovrà essere interamente versato.

Se il capitale sia costituito dal Comune o da altri Enti morali, potrà esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.

Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potrà mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.

Sul capitale, in qualsiasi modo costituito, potrà corrispondersi agli Enti fondatori o ai privati un interesse non superiore al 2 per cento.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Richiamo l'attenzione della Commissione sulla opportunità di mantenere la cifra di 3000 lire nel primo comma dell'articolo. Mi contenterei di una somma iniziale più modesta, oppure non ne farei neanche cenno.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le tre mila lire per norma generale costituiscono il minimo capitale richiesto per tutte le Casse agrarie; e ciò per ragioni note. Un capitale più esiguo non permetterebbe di fare operazioni, neppure con modesta larghezza e meno

in misura tale da rendere quanto basti a coprire le spese d'amministrazione e poter funzionare utilmente. Inoltre se l'esperienza insegna che è utile questo minimo, perchè dobbiamo tentare nuovi esperimenti per la Sardegna?

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 18.

(È approvato).

Art. 19.

Le anticipazioni della Cassa adempriute alle Casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.

Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Rinunzio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 19.

(È approvato).

Art. 20.

Le Casse agrarie fanno prestiti in denaro agli agricoltori indicati nell'articolo 13 e per gli scopi seguenti:

- 1° per la coltivazione;
- 2° per la raccolta;
- 3° per le sementi;
- 4° per i concimi;
- 5° per le materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide;
- 6° per dotare i fondi di scorte vive o morte; di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori a lire 1000, nè avere durata maggiore di un anno.

I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere, i primi a lire 2000, per la durata di due anni; i secondi a lire 3000, per la durata di tre anni.

L'interesse sui prestiti non potrà essere superiore al 5 per cento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Io credo che, così come è scritto, il comma secondo di questo articolo 20 contenga una limitazione aprioristica poco opportuna. Bisognerebbe o au-

mentare la somma, o lasciare in facoltà della Cassa, magari sentito il ministro di agricoltura, di aumentare, in certi casi speciali, la somma stessa, se si vuole che la legge raggiunga il suo scopo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, ha facoltà di parlare.

COCCO ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non ho difficoltà ad accettare un emendamento perchè nel regolamento di ciascuna Cassa si stabilisca il limite massimo e la durata dei prestiti.

PALA. Per cui questo comma rimane soppresso.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. No, va modificato così: « I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non potranno essere superiori alla somma e per la durata che saranno fissate per regolamento ». In tal modo si sodisfa in parte un desiderio dell'onorevole Pantano in quanto che le Casse agrarie potranno servire al credito agrario di trasformazione, che, se talvolta non richiede forti capitali, importa che sia concesso a più lunghe scadenze di quelle consentite per il credito d'esercizio. Anche i monti frumentari potranno col tempo essere utilizzati per aiutare le trasformazioni agrarie di cui parlava l'onorevole Pantano, con opportune misure da stabilirsi poi o per regolamento o, dove occorra, per legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che il secondo comma di questo articolo sia così modificato:

« I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non potranno essere superiori alla somma e per la durata che saranno fissate per regolamento ».

Metto ai voti l'articolo 20 con l'emendamento proposto dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Art. 21.

Gli agricoltori residenti nel comune nel quale opera la Cassa agraria, non costituita nella forma di Società cooperativa in nome collettivo, per ottenere il credito da essa, dovranno iscriversi alla medesima e versare, anche in rate, un diritto di primo ingresso non superiore a lire 5.

Le norme per la iscrizione degli agricoltori alla Cassa, per la cancellazione di essi, per la responsabilità solidale degli iscritti, nei casi in cui sia contemplata nello statuto della Cassa, per la pubblicità delle

iscrizioni, per la partecipazione degli iscritti alla amministrazione ed al sindacato dell'Istituto, saranno stabilite nel regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Mi pare che sia troppo meschina questa tassa di ingresso di lire 5. La cosa poi mi sembra che abbia più carattere regolamentare che di una disposizione di legge. Me ne rimetto all'onorevole ministro.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Si tratta di un onere che assolutamente bisogna che sia stabilito per legge e che non può imporsi per regolamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 21.

(È approvato).

CAPITOLO IV.

Consorzi agrari.

Art. 23.

Possono ottenere anticipazioni dalla Cassa ademprivile, nella misura per ciascuno stabilita dal Consiglio d'amministrazione della stessa anche i Consorzi agrari costituiti fra agricoltori nella forma di Società cooperative.

I Consorzi non possono fare le operazioni, di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo seguente, che con i soci.

Il versamento delle azioni sottoscritte può anche effettuarsi con l'attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Rinunzio.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 22.

(È approvato).

Art. 23.

I Consorzi agrari possono proporsi l'esercizio di una o più delle operazioni e funzioni seguenti:

1° acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirli ai soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, insettifughe o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

2° vendere per conto proprio o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori del luogo,

aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

3° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

4° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposita tariffa, approvata dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio;

5° partecipare con altre Società o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio;

6° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gli interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.

L'onorevole Pala è iscritto anche su questo articolo.

PALA. Credo che queste disposizioni, come specificazione, non siano sufficienti. Ma è questione di metodo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 23.

(È approvato).

Art. 24.

Alla Cassa ademprivile, ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari, sono estese le disposizioni contenute nel titolo V della legge 29 marzo 1906, n. 100, per il credito agrario in Sicilia.

Deve osservare nulla, onorevole Pala?

PALA. Non devo fare alcuna osservazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 24.

(È approvato).

Art. 25.

La Cassa ademprivile, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale eserciterà la sua vigilanza sopra i detti Istituti, nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento.

La vigilanza sopra i Monti frumentari e le Casse agrarie potrà essere dal Mini-

stero delegata al direttore della Cassa ademprivile di ciascuna delle due provincie.

Il fondo del soppresso Censorato sui Monti frumentari, concorrerà nelle spese occorrenti per la vigilanza governativa.

È soppresso l'ufficio d'ispezione di cui nella lettera c) dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

Desidera parlare, onorevole Pala?

PALA. Trovo pericolosa la disposizione di massima, contenuta nel secondo comma di questo articolo, poichè questa delegazione in blocco mi ha tutta l'aria di una delegazione di poteri. Ora se questa delegazione è seria, e seria la credo, il ministro non può concederla a nessuno, per quanto autorevole, senza che ne sia, caso per caso, riconosciuta la opportunità. Ma delegare in questo modo non assicura che la serietà delle funzioni corrisponda allo scopo che si prefigge la legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A me non pare che possano sorgere gl'inconvenienti dei quali teme l'onorevole Pala. Si dà solo la facoltà di delegare; e questa delegazione può farsi tanto una volta, quanto per un termine più lungo.

Ho creduto di introdurre questa disposizione, edotto dall'esperienza. I Monti frumentari della Sardegna andarono a male perchè prima la vigilanza sui medesimi era esercitata da un ufficio speciale, quello del Censorato, che non aveva altro ufficio che di sorvegliarne e controllarne la gestione. E mercè tale assidua vigilanza prosperarono in modo che accumularono capitale cospicuo tale che prestarono forti somme ai loro comuni.

Con leggi successive furono invece posti sotto la sorveglianza delle Prefetture, che punto o poco si incaricarono della gestione loro. Non si restituivano i prestiti, ed andarono a male. Affidando la vigilanza ad un istituto il quale ha interesse, a che funzionino bene e secondo la legge, eviteremo di ricadere negli errori e negli inconvenienti che furono cagione della loro decadenza. Noto poi che non si tratta che di una facoltà data al ministro di agricoltura, che se ne varrà se potrà contare sull'opera solerte del direttore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Abozzi. Ne ha facoltà.

ABOZZI. Io trovo opportune le considerazioni svolte dall'onorevole ministro. Mi permetto però di osservare che la vigilanza

sui monti frumentari deve essere specialmente d'indole contabile. Ora, siccome la Cassa ademprivile ha un ragioniere, così crederei utile un emendamento.

Nell'articolo si dice: « La vigilanza sopra i Monti frumentari e le Casse agrarie potrà essere dal Ministero delegata « al direttore » della Cassa ademprivile di ciascuna delle due provincie ». Io proporrei che invece di limitarla al direttore, si dicesse: « ai funzionari della Cassa ademprivile ».

Per evitare di andar contro al principio che il delegato non può subdelegare, credo opportuno che il ministro abbia facoltà di scegliere nel personale della Cassa colui che crede il più adatto ad eseguire la vigilanza, la quale così potrà essere più efficace. In sostanza io allargo la facoltà che la legge concede al ministro, e quindi spero che si accetterà questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non posso accettare questo emendamento. La responsabilità deve essere individuale e non deve essere di un ufficio. E poi quando si delega il direttore non è detto che egli debba sempre fare le ispezioni personalmente. Si potrà valere dei funzionari da lui dipendenti, e, ad esempio, se trattasi di verifica contabile mandare il ragioniere; oppure se dovesse fare indagini d'altra natura incaricare altri o compierle personalmente. La responsabilità sarà però sempre sua.

ABOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABOZZI. Le spiegazioni del ministro confermano l'esattezza dell'osservazione da me fatta. Ma dopo le sue dichiarazioni che il direttore ha facoltà di valersi dell'opera di tutti i funzionari della Cassa, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Del resto il suo emendamento non avrebbe potuto essere posto ai voti perchè non firmato da dieci deputati.

Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 25.

(È approvato).

TITOLO II.

Capitolo I.

Miglioramento agrario.

Art. 26.

L'articolo 4 della legge 3 agosto 1897 è così modificato:

« In ciascun capoluogo delle provincie

dell'Isola è istituita una Giunta d'arbitri presieduta da un consigliere d'appello o da un giudice di tribunale scelto dal primo presidente della Corte d'appello, da uno dei membri elettivi della Giunta amministrativa nominato dal prefetto, da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati designato dal Consiglio stesso.

« Sarà incaricato delle funzioni di segretario un vice cancelliere di pretura con decreto del primo presidente, con indennità da determinarsi dalla Giunta d'arbitri.

« Le funzioni di membri della Giunta sono compensate con medaglia di presenza di lire 10 pagabili dalla Cassa adempribile ».

(Il resto identico all'articolo 2 della legge 28 luglio 1902).

A proposito di questo articolo 26 debbo ripetere l'osservazione che la formula di richiamo ad una disposizione di legge senza trascriverla, mi pare sistema non lodevole, perchè la Camera deve avere intera la disposizione sott'occhio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Si può aggiungere. Così semplifichiamo il testo unico.

PRESIDENTE. Allora si aggiungerà.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pantano. Ne ha facoltà.

PANTANO. In questa parte della legge, in cui si concreta il pensiero del Governo per ciò che concerne la trasformazione agricola della Sardegna, trovo una grave lacuna. Io ritorno sempre alla mia tesi della insufficienza dei mezzi rispetto alla grandezza della fine che si vuol raggiungere, e colgo l'occasione di rispondere incidentalmente a quanto ebbe a dirmi su questo argomento l'onorevole ministro quando mi chiese se nella legge del Mezzogiorno, presentata dal Ministero di cui facevo parte, le Casse provinciali agrarie provvedessero meglio alla trasformazione agraria, di quel che non facciano le Casse adempribili, rafforzate, irrobustite da nuovi aiuti finanziari dello Stato, che danno quello che fu un semplice tentativo della legge del 1897, in una realtà consistente e fattiva.

Ed io lo riconobbi per il primo, prima ancora che parlasse l'onorevole ministro. Soltanto soggiunsi che a questo organismo così rinsanguato si affida un lavoro talmente superiore alle sue forze, una funzione così complessa, alla quale non è possibile che possa rispondere nel modo richiesto dalla importanza e dall'urgenza del problema sardo.

Ma, onorevole Cocco-Ortu, io faccio appello alla sua lealtà, a quella lealtà che deve essere superiore a qualsiasi attrito politico, per ricordarle che la legge del Mezzogiorno, presentata dal Ministero di cui ebbi l'onore di far parte, non costituiva che una parte soltanto del suo pensiero intorno alla trasformazione agraria del Mezzogiorno e delle isole; pensiero che era soprattutto affidato al disegno di legge per la colonizzazione interna, cioè a quel disegno di legge che stabiliva un primo assegno di bilancio di 10 milioni, elevabile subito, col sistema delle emissioni, a 50 milioni per formare un fondo inalienabile che si sarebbe allargato con nuovi stanziamenti e nuove emissioni man mano che la progettata colonizzazione si fosse andata svolgendo in tutta la sua vasta tela.

Anzi esiste tuttora la Commissione, che esamina quel disegno di legge, della quale io stesso sono stato chiamato a far parte in questi giorni dal Presidente della Camera. E non ho creduto di dovermi rifiutare al gentile invito, quantunque sicuro di assistere al seppellimento (forse con gli onori di prima classe) piuttosto che allo svolgimento di un disegno, che, se veramente fosse stato lasciato sopravvivere dal Governo con idea di portarlo avanti, a quest'ora avrebbe dovuto ricevere dal Governo stesso ben altro impulso, laddove ha disposto già dei dieci milioni, che invece erano stati accantonati per questa legge. Ma non è questo il momento di discutere di questo argomento; ed ho voluto soltanto ricordarlo perchè non mi si venga a dire che nel programma del Ministero Sonnino le Casse provinciali agrarie costituissero il fulcro finanziario della trasformazione agraria. Era ben altro quel programma: esso abbracciava il problema agricolo italiano da un capo all'altro del paese con ben altri propositi, con ben altri mezzi, con ben altri orizzonti che i parziali e limitati provvedimenti di cui oggi parliamo. E torniamo alla Sardegna e alla lacuna di cui parlai più sopra. Nel suo discorso, pronunziato l'altro giorno, l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, con fervore di eloquenza veramente mirabile, parlando del miglioramento agrario della Sardegna, disse che il maggiore ostacolo alla sua rigenerazione agricola risiede nel modo, in cui è costituita una gran parte della sua proprietà, per così dire polverizzata, e che impedisce le vere e proprie colture agrarie razionali e moderne. E disse una grande verità.

Dato infatti l'estremo frazionamento della proprietà, si rende impossibile una cultura veramente razionale. Quando si rifletta che, sopra 100 mila quote espropriate, il 75 per cento non hanno che un valore inferiore alle 50 lire, risulta chiaro come ci troviamo di fronte ad una condizione di cose veramente eccezionale, che richiede eccezionali provvidenze.

Per ciò che riguarda la colonizzazione dei terreni ademprivili vi si provvede stabilendo un'unità culturale, minima di almeno cinque ettari. Ma, se ciò basta in qualche modo, almeno per ora, ad impedire che si accresca la polverizzazione del suolo con le nuove concessioni, in che modo si provvede a far scomparire man mano quella esistente?

I provvedimenti escogitati al 1907 e confermati oggi per avviarci ad un qualche raggruppamento, facilitando le permutate, non bastano. Ricordo di avere proposto in seno alla Commissione, di cui fui relatore nel 1897, la permuta forzata non solo, ma la compravendita forzata delle minuscole proprietà; ma questa proposta fu giudicata troppo rivoluzionaria, e la dovetti abbandonare. Eppure gli altri paesi ci hanno sopravanzato, e di molto, su questa via.

In Germania ed in Austria il regime della eredità è stato corretto precisamente in vista del mantenimento delle unità culturali; c'è là tutto un programma di governo per impedire la polverizzazione della proprietà.

Lo stesso dicasi dell'Inghilterra. In Irlanda una delle ragioni principali della sua miseria fu la enorme spartizione della proprietà, che favorì il risorgere del latifondismo.

Quando i governi protestanti vollero rovinare la popolazione cattolica, aiutarono l'estremo frazionamento della proprietà, che fu allora tanta parte della miseria degli irlandesi e del loro esodo della patria.

E oggi una delle maggiori provvidenze escogitate per aiutare l'Irlanda consiste precisamente nella ricostituzione delle unità culturali.

Questo dovrebbe essere anche il caposaldo di un disegno, che mirasse radicalmente alla risurrezione agraria della Sardegna.

Fu questo uno dei voti del Jacini nella sua splendida relazione.

La costituzione di unità culturali nella Sardegna, tali da consentire la media e la grande cultura intensiva, si impone quindi

all'attenzione del legislatore. Perché posso convenire con l'onorevole ministro quando dice che il sardo è prevalentemente individualista, e che le affittanze collettive troveranno più ostacoli in Sardegna che non in qualsiasi altra parte d'Italia; ma non sono ostacoli insormontabili; il principio cooperativo finirà poco per volta con vincere queste materiali resistenze, modificandole gradatamente sotto il soffio vivificante delle nuove correnti della civiltà.

Ma non facciamo che accanto a questo senso individualista delle persone, si erga ad alimentarle anche il frazionamento individualistico della terra.

Quindi, convinto perfettamente che non è ora il caso di proposte concrete, mi limito a rivolgere un caloroso appello all'onorevole Cocco-Ortu perchè voglia, anche in armonia del pensiero da lui espresso su questo argomento, studiare qualche provvedimento legislativo inteso a favorire la ricostituzione razionale dell'unità culturale in Sardegna. Ritenga pure che in tal modo sarà benemerito del suo risorgimento agrario, molto più che con i provvedimenti attuali.

PRESIDENTE. L'onorevole Pala ha facoltà di parlare.

PALA. Non parlerò su questo articolo dal punto di vista generale del miglioramento agrario, quale è stato prospettato dall'onorevole Pantano. Mi limiterò ad alcune osservazioni speciali sull'articolo stesso. Anzitutto debbo fare un richiamo ai colleghi della provincia di Cagliari, che fanno parte della Commissione. Essi sanno lo scopo di questi ritocchi intesi a far funzionare la Cassa ademprivile; ebbene li prego di vedere se veramente gli inconvenienti, che hanno visto manifestarsi nel funzionamento di questo istituto, siano eliminati con questo articolo di legge e coi successivi. La responsabilità è più direttamente per loro, perchè hanno visto funzionare quell'istituzione e debbono sapere se ciò che propongono sia realmente adeguato.

Non ho altro da aggiungere su questo articolo: solo una osservazione d'ordine, la quale si riferisce all'ultimo comma dell'articolo 26. Veda l'onorevole ministro di rimandare questa menzione delle medaglie di presenza al regolamento. In ordine al secondo comma dell'articolo, trovo certamente migliorata la composizione del corpo arbitrale nella forma attuale; ma invito l'onorevole ministro a considerare se sia opportuna la formula alternativa di un con-

sigliere di appello o di un giudice di tribunale. Si dica l'uno o l'altro, ma si tolgano le incertezze.

CAO-PINNA. E Sassari come fa, visto che non ha Corte di appello?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Lascio da parte, essendo ormai vana, la polemica sulla sufficienza o meno dei provvedimenti ricordati dall'onorevole Pantano. Non so però astenermi da una osservazione ovvia ed è che a supplire all'insufficienza di quelli proposti a favore dell'Italia meridionale e insulare non bastavano certo i 10 milioni del progetto di legge sulla colonizzazione interna da lui presentato.

Questa somma anche con gli eventuali successivi aumenti era problematica, era ben poca cosa per tutta l'Italia; e punto o poco se ne sarebbe avvantaggiata la Sardegna.

PANTANO. Si possono dare in un anno.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Del resto verrà il momento in cui disenteremo quel progetto, il quale, come sa l'onorevole Pantano, non fu ritirato da questo Ministero ed è allo studio della Commissione nominata dagli Uffici.

Io non ho perduto la speranza che dall'accordo tra la medesima ed il Governo possa uscire un progetto di legge che gioverà ad attuare un sistema di colonizzazione interna pratico ed attuabile.

Vengo ora all'argomento sul quale egli ha richiamato la nostra attenzione e che forma uno dei lati più notevoli e più difficili a risolvere del problema sardo: lo sminzamento delle terre. Noto che esso fortunatamente non è comune a tutta l'Isola, ma è solo frequente nei comuni dove è prevalente la coltura agraria. Invece in molti comuni, alcuni dei quali conosco io, dove predomina la pastorizia, nella divisione delle case, si verifica il frazionamento.

L'onorevole Pantano vagheggia una disposizione legislativa, la quale imponga, date certe e determinate condizioni, l'unione delle terre frazionate. Questa proposta non è nuova.

Fu discussa ampiamente nell'isola in molteplici pubblicazioni, anche nelle rappresentanze locali. Ma fu sempre giudicata pericolosa e contraria allo spirito delle nostre popolazioni.

Il Codice civile ha disposizioni che possono impedire il frazionamento dando facoltà agli interessati di opporsi nelle divisioni ereditarie a quelle di una proprietà che possa esserne deprezzata. Or bene, tale disposizione non è quasi mai invocata e non valse a impedire lo sminzamento delle terre.

Per ora dobbiamo contentarci degli ausili e dei mezzi che si danno con questo disegno di legge a più facilitare la costituzione di razionali unità culturali. L'esempio dei volenterosi, i vantaggi che ne trarranno serviranno ad ammaestrare ed incoraggiare gli altri. In tal modo, è vero, si può raggiungere in breve tempo il provvido intento. Ma non dispero che nell'Isola si formino gradatamente queste unità territoriali, e che tutti ne comprendano i vantaggi immensi se ad esse si accompagna la costruzione di case coloniche, per mezzo delle quali si riuscirà a formare i poderi e a portare la popolazione nelle campagne.

E ciò con notevole vantaggio della coltura agraria, perchè oggi i lavoratori per recarsi ai terreni, spesso lontanissimi dall'abitato, e per ritornare in paese perdono gran parte della giornata.

Ma non è con metodi violenti che si riesce, soprattutto in agricoltura. Le trasformazioni nella medesima sono opera del tempo e dell'esempio. Cominciamo, additiamo la via del miglioramento. Sono popolazioni intelligenti e desiderose del meglio! L'esempio le condurrà alla conquista di un migliore avvenire. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerci.

GUERCI. Per quelle difficoltà, che, per legge, dice il ministro, si incontrerebbero per arrivare a quelle unità culturali, che sono il desiderio non solo dell'onorevole Pantano, ma di quanti amano il progresso agrario, voglio dire al ministro che ricordo di aver letto un libro, che gli potrò fornire, dove è detto che nel ducato di Modena, nel '400, da gente, che di libertà non voleva saperne, ma che però teneva molto alla produzione agraria, considerandosi come causa di danni il frazionarsi della proprietà, si mandava di tanto in tanto un magistrato, che non aveva niente a che fare con quello di Romanin, cioè col magistrato delle acque (*Si ride*); magistrato che aveva pieni poteri per fare permuta, nell'interesse della produzione.

C'è di meglio, e su di ciò richiamo l'attenzione del ministro; esiste una legge in

Germania, per la quale quando una proprietà, per due terzi o per tre lati, entra nella proprietà di un altro, si può chiedere di espropriarla con gli stessi criteri, che si usano per l'espropriazioni di pubblica utilità. Un simile criterio applicato da noi turberebbe tutto il nostro diritto privato; tuttavia, in una disposizione del genere, vi può essere il germe di qualche cosa di nuovo, che potrebbe risolvere il difficilissimo problema, che preoccupa l'onorevole ministro e che sta a cuore dell'amico Pantano. (*Commenti*).

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio l'onorevole Guerci dei suggerimenti che mi dà; ma non è facile seguirli. Quel magistrato di cui egli ha parlato poteva dare provvedimenti economici sotto Governi e con sistemi che non sono dei nostri tempi. Circa l'espropriazione, io ho già accennato che l'idea fu manifestata e discussa dall'opinione pubblica sarda, ma non fu accolta, nè lo poteva essere.

Del resto l'onorevole Guerci sa che il legislatore non può imporsi contro le tendenze, le abitudini e la volontà di un paese e non deve far leggi che poi diventino inefficaci.

E poichè ho la parola ne approfitto per rispondere ad un'osservazione fatta dall'onorevole Pala relativamente alla medaglia di presenza ed al presidente della Giunta.

Non si può imporre un servizio gratuito. Nel regolamento si provvederà al riguardo in modo più esplicito che non possa fare la legge.

A presidente della Giunta si lascia che sia scelto un consigliere od un giudice, perchè in Sassari non esiste la Corte di appello come in Cagliari.

PANTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. Mi permetto di fare una breve replica all'onorevole ministro, che mi ha date risposte così cortesi. Egli ha opposto alcune difficoltà ad accogliere la mia proposta; ed io non intendo qui impegnare una discussione sopra una questione simile. Mi consenta però di dire che le sue preoccupazioni sono un po' esagerate, perchè gli esempi della Germania, dell'Austria e di altri paesi ci dicono che, sia per mezzo delle leggi ereditarie, sia per via d'altri provve-

dimenti, si può giungere ad ottenere l'intento. Ad ogni modo, ritengo che si debbano rispettare molto le abitudini, le consuetudini, l'indole d'un popolo; ma, in pari tempo, è debito del legislatore di venirle modificando nella misura del possibile, per favorirne man mano l'adattamento alle nuove esigenze della vita economica.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 26.

(*E' approvato*).

Art. 27.

Dopo il 2° capoverso dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è aggiunta la seguente disposizione:

« Il Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile può sempre intervenire in giudizio in tutte le cause che vertono davanti la Giunta d'arbitri e deve essere chiesto il suo parere, da emettersi entro quindici giorni, prima che la Giunta omologhi qualsiasi transazione. La Giunta, anche dopo aver sentito il parere del Consiglio della Cassa ademprivile, può chiamare le parti per avere chiarimenti o per suggerire qualche modificazione, se lo credesse conveniente, e dovrà sempre tentare la conciliazione fra le parti stesse.

(*Il resto identico*).

(*E' approvato*).

Art. 28.

Al 1° capoverso dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1897, n. 382, dopo la parola « identificazione » sono aggiunte le seguenti:

« Sarà inoltre esplicitamente detto se il fondo costituisce l'unico o quasi l'unico ceppo di entrata del comune ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Seguo il criterio già indicato dal presidente. Questo ed altri articoli, che hanno relazione con esso, bisognerebbe renderli un po' più chiari.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo a partito l'articolo 28.

(*E' approvato*).

Art. 29.

Al 1° capoverso dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

« Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909 ».

(*E' approvato*).

Art. 30.

Quando dalle indicazioni dell'elenco formato da prefetti, di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1897, risulti che il fondo costituisce l'unico o quasi unico cespite d'entrata, e che perciò, per mancanza di altre risorse, i Comuni si troverebbero in difficili condizioni finanziarie se fossero totalmente privati dei beni di origine ademprivile della terza categoria, indicati all'articolo 6 della legge predetta, la Cassa ademprivile potrà rilasciare ai Comuni medesimi il godimento totale o parziale dei beni, senza l'obbligo di dividerli in quote, con contratto enfiteutico e con la corresponsione di un mite canone.

L'onorevole Pinna ha proposto il seguente emendamento:

« In corrispondenza all'emendamento all'articolo 4, sostituire alla parola *potrà*, la parola: *dovrà* ».

GALLI, *relatore*. È stato accettato dal ministro e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Mi acconcio al concetto, che informa l'articolo 30; e avrei desiderato che, trattandosi d'una questione di giustizia sociale, la teorica più ampia fosse stata attuata, e cioè che i beni ademprivili, che erano o dei comunisti o dei comuni, nei quali i beni sono posti, fossero rimasti ai comuni per aiutarli nelle strettezze, in cui si trovano. Non essendosi voluto accettare questo concetto più ampio, mi appago del poco che dà l'articolo 30.

PRESIDENTE. Metto a partito questo articolo.

(È approvato).

Art. 31.

I beni delle Cussorgie, in possesso di fatto dei Cussorgiali al 1° gennaio 1906, saranno dalla Cassa ademprivile dati in enfiteusi perpetua con un canone annuale non superiore all'imposta fondiaria gravante sullo stesso terreno a quelli fra essi che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento per la esecuzione della presente legge, con l'obbligo dei miglioramenti agrari nei terreni coltivabili, e della conservazione e miglioramento dei boschi nei terreni destinati ad uso forestale.

A coloro che preferiscono avere sui terreni attualmente posseduti la piena e libera proprietà la Cassa avrà l'obbligo di recederla mediante il pagamento in suo favore

della somma complessiva di cinque annuità d'imposta fondiaria.

Agli effetti della precedente disposizione i suddetti possessori saranno preferiti a chiunque vanti diritti risultanti da titolo non congiunto al possesso di fatto. Ove concorrano con possessori di fatto muniti di titolo saranno gli uni e gli altri mantenuti al possesso nello stesso stato, condizione e proporzione prima goduto.

L'onorevole Pala ha facoltà di parlare su questo articolo.

PALA. Non intendo ripetere, quello che ho detto su questo argomento a riguardo di altri articoli. Dico soltanto che non sono favorevole al concetto dell'enfiteusi, perchè non la credo corrispondente alle tradizioni e alle necessità della vita culturale dell'isola di Sardegna.

Non ho proposte speciali da fare, ma intendevo dire soltanto questo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

Art. 32.

In ciascuna delle due provincie di Cagliari e Sassari è istituita una Cattedra ambulante di agricoltura, da specializzarsi a seconda dei bisogni locali, e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il personale di ogni Cattedra è costituito da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti (n. 6 e 7 della tabella A).

Il ministro di agricoltura potrà, entro i limiti della somma stanziata, istituire, con decreto reale, poderi dimostrativi circondariali di superficie non minore di 10 ettari, nei quali si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificazione agrario, con indirizzo economico e prove colturali su piante, la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.

I poderi dimostrativi circondariali saranno diretti da un assistente o da un sorvegliante della cattedra ambulante, sotto la dipendenza del direttore della cattedra.

Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovvisto, ovvero che i fabbricati ivi esistenti non siano suscettibili di utile trasformazione.

I terreni per i poderi dimostrativi, ove non fosse possibile e conveniente servirsi di quelli di origine ademprivile o appartenenti al Demanio dello Stato ed alle Amministrazioni locali, il Governo potrà acquistarli, oppure espropriarli, per ragione di pubblica utilità, valendosi delle disposizioni dell'articolo 27 della legge 2 agosto 1897, n. 382, o anche assumerli in enfiteusi.

In ogni provincia vi saranno stazioni di monta e uno o più depositi di macchine ed attrezzi rurali.

La prima costituzione di tali stazioni e depositi sarà fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sarà a carico della Cassa ademprivile.

Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei poderi dimostrativi stessi e delle istituzioni annesse.

Le piante e i semi prodotti negli appezzamenti dei poderi dimostrativi, a ciò destinati, saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala. PALA. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 32.

(È approvato).

Art. 33.

Nei comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle Cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sarà in facoltà del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.

Il direttore del podere sarà anche il direttore de Monte rumentario, qualora il magazzino del Monte si trovi nel podere.

Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle Cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

A funzionamento dei poderi dimostrativi sarà provveduto con regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala. PALA. Rinunzio.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 33.

(È approvato).

Art. 34.

I terreni destinati per poderi dimostrativi annessi alle Cattedre ambulanti, nonché gli edifici per magazzini dei Monti frumentari, per case coloniche, abitazioni, stazioni di monta, depositi di macchine ed altri fabbricati dei poderi dimostrativi, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciali e comunali. L'imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizioni, e conseguentemente verrà ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.

(È approvato).

Art. 35.

I termini di cui agli articoli 12 e 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382, concernenti la esenzione dalle tasse governative e comunali, sono prorogati per un decennio.

La disposizione dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è estesa pure alle permutate e compre-vendite fino a venti ettari quando si comprovi che nei primi 10 ettari fu fabbricata la casa colonica o stalla.

Fino a che nelle provincie sarde non sia stato attivato il nuovo catasto rustico, non si farà luogo alla reimposizione della imposta sgravata, e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Io proporrei di modificare l'articolo 35. Col medesimo articolo si prorogano i termini per le esenzioni d'imposte relativamente ai nuovi centri di popolazione.

Ora, su questi centri di popolazione sono sorte serie controversie e specialmente relativamente alle esenzioni dalle sovrimposte e tasse comunali, che perturbano le condizioni finanziarie dei comuni, dove sorsero rari centri di popolazione che, male corrispondono agli intenti della legge.

Proporrei quindi di sostituire una disposizione per effetto della quale anzitutto si prorogano i termini, di cui all'articolo 14, ossia per l'esenzione da imposte e le facilitazioni dell'articolo stesso.

Inoltre proporrei il seguente articolo sostitutivo:

« I centri di colonizzazione agraria stabile, che sorgeranno entro il periodo di 10 anni dalla pubblicazione della presente legge e che abbiano una popolazione rurale non inferiore a 15 individui abitanti in almeno tre case coloniche con 60 ettari o più di terreno razionalmente coltivati, godranno della esenzione dell'imposta fondiaria.

« L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

« Il beneficio della esenzione dell'imposta fondiaria erariale sarà esteso alle colonie agrarie sorte nel quinquennio anteriore alla pubblicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Nella proposta dell'onorevole ministro vi è qualche cosa che parmi meritevole di speciale considerazione, ma bisognerebbe avere sott'occhio il testo completo dell'articolo sostitutivo.

Io forse non sarei alieno dall'accettarla, però giacchè la discussione su questo disegno di legge non potrà esaurirsi questa mattina, pregherei di rimandarla, facendo intanto stampare e distribuire l'emendamento proposto dall'onorevole ministro.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sospendiamo la discussione di questo articolo, e andiamo avanti.

PALA. Anche perchè la questione è grave.

PRESIDENTE. Io volevo precisamente fare osservare che, avendo l'onorevole ministro presentato un emendamento a questo articolo, sarebbe opportuno di sospendere la discussione dell'articolo stesso e far

stampare l'emendamento affinché la Camera possa, come ne ha diritto, prenderne notizia, per discuterne con cognizione di causa. Però, pure sospendendo la discussione di questo articolo, credo che si possa procedere oltre ed arrivare almeno ad esaurire la discussione degli altri articoli, che mancano per ultimare questo capo.

PANTANO. Ma qui è tutto collegato. Se si sospende la discussione su questo articolo, bisogna sospenderla anche sugli altri.

E poi credo che vi debba essere una certa misura in ogni cosa. Ritengo che da tutti si sia data prova di buona volontà per non ritardare l'approvazione di questa legge; ma vi confesso francamente di sentirmi stanco e non più in condizione di continuare in questa discussione.

PRESIDENTE. Vista l'ora, e considerato che il nuovo testo dell'articolo 35 deve essere stampato e distribuito, il seguito di questa discussione è rimesso alla prossima seduta antimeridiana.

CARBONI-BOJ. Che speriamo che il Governo vorrà stabilire per domani.

PRESIDENTE. Questo non è nelle mie facoltà. Se ne riparlerà in seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.20.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Licenziata per la stampa il 29 giugno 1907.

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.